Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 599

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 29 marzo 2012

# INDICE

**Commissioni congiunte**

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell'Unione europea - Senato) e I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

**Commissioni riunite**

5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

**Commissioni permanenti**

5ª - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 28

**Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*III Comitato (Riunione n. 9)* . . . . . *Pag.* 40

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

*Plenaria* . . . . . » 41

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

*Plenaria* . . . . . » 43

---

**ERRATA CORRIGE** . . . . . *Pag.* 120

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I..*

# COMMISSIONI CONGIUNTE

**1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia)**
**e 14ª (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),**
**II (Giustizia) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Giovedì 29 marzo 2012

## Plenaria

**1ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2ª Commissione del Senato*
BERSELLI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il vice presidente della Commissione europea, commissario europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, signora Viviane Reding, accompagnata dal direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Lucio Battistotti; dal membro del Gabinetto Dana Trama-Zada; dal portavoce Matthew Newman; dal capo settore stampa e media della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Evelina Jelenkowska-Luca; dai membri della rappresentanza in Italia della Commissione europea Roberta Talarico e da Anguel Beremliysky.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BERSELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del vice presidente della Commissione europea, commissario europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, signora Viviane Reding**

Il presidente BERSELLI svolge un intervento introduttivo.

La vice presidente REDING interviene sul tema della giustizia, quale strumento di innovazione per la crescita, soffermandosi in particolare sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un diritto comune europeo della vendita; sull'armonizzazione in materia di protezione di dati personali, sulla normativa relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze, nonché sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Ha inoltre proposto alcune considerazioni in merito al perseguimento di un maggior livello di pari opportunità nel settore dell'economia e del lavoro, favorendo l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società commerciali nei paesi dell'Unione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, onorevole PESCANTE *(PdL)*, la senatrice BONFRISCO *(PdL)*, i deputati GOZI *(PD)* e BUTTIGLIONE *(UdCpTP)*, la senatrice MARINARO *(PD)*, i deputati Sesa AMICI *(PD)* e MAGGIONI *(LNP)*.

La vice presidente REDING replica agli intervenuti.

Il presidente BERSELLI ringrazia la vice presidente Reding e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

# COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

**5ª (Bilancio)**

**6ª (Finanze e tesoro)**

Giovedì 29 marzo 2012

## Plenaria

**38ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6ª Commissione*
BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3184)** ***Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI avverte che verranno esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 10 a 13, ricordando che si intendono accantonati gli emendamenti riformulati 2.25 (testo 2), 8.35 (testo 2), 8.44 (testo 2) e il 10.8 (testo 2).

Il senatore DE LILLO *(PdL)* annuncia il ritiro degli emendamenti 10.3 e 10.35.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO chiedono l'accantonamento dell'emendamento 10.1, per consentirne una riformulazione.

Le Commissioni riunite convengono e l'emendamento 10.1 viene, quindi, accantonato.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO invitano poi i presentatori a ritirare, in vista della predisposizione di appositi ordini del giorno, gli emendamenti 10.2, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 e 10.14. Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 10.38, invitano a ritirarlo, per trasformarlo in un ordine del giorno, finalizzato a recepire il contenuto del solo comma 9-*ter*.

I FIRMATARI dei suddetti emendamenti accolgono l'invito, ritirandoli, in vista della predisposizione di appositi ordini del giorno; il senatore DE ANGELIS *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* aggiunge la propria firma all'emendamento 10.38 e lo ritira al fine di presentare un ordine del giorno volto a recepire il contenuto del solo comma 9-*ter*.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono, poi, parere favorevole sugli emendamenti 10.4, 10.5 e 10.7. Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 il parere è contrario.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 10.4 e 10.5.

Successivamente, viene messo in votazione e respinto l'emendamento 10.6.

Viene, quindi, approvato l'emendamento 10.7.

Gli emendamenti 10.8, 10.9, 10.15, 10.16 e 10.17 sono messi distintamente in votazione e respinti.

Gli identici emendamenti 10.18, 10.19 e 10.20 sono successivamente messi contestualmente in votazione e respinti.

Sono, poi, messi distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 10.21, 10.22 e 10.23.

Gli identici emendamenti 10.26 e 10.27, posti contestualmente in votazione, sono respinti.

Con distinte votazioni, vengono successivamente respinti gli emendamenti da 10.28 a 10.37.

Si passa, quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sulla proposta 11.27, su cui formulano un invito al ritiro.

Il senatore DE ANGELIS *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* accoglie l'invito, ritirando l'emendamento 11.27.

L'emendamento 11.2, posto in votazione, viene respinto.

Gli identici emendamenti 11.3 e 11.4, posti contestualmente in votazione, sono respinti.

Con una votazione contestuale, le Commissioni riunite respingono successivamente gli identici emendamenti da 11.5 a 11.10.

L'emendamento 11.11, posto ai voti, risulta respinto.

Gli identici emendamenti da 11.12 a 11.16, messi in votazione, vengono respinti.

Con un'unica votazione, le Commissioni riunite respingono successivamente gli identici emendamenti da 11.17 a 11.20.

Con separate votazioni, sono, poi, respinti gli emendamenti 11.21, 11.22 e 11.28.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 12.2, mentre propongono l'accantonamento delle proposte 12.0.1, 12.0.2, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.13, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.25 e 12.0.26.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12, esprimono un parere contrario.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 12.0.1, 12.0.2, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.13, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.25 e 12.0.26.

Dopo aver respinto l'emendamento 12.1, le Commissioni riunite accantonano la proposta 12.2.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 12.6, 12.9 di identico contenuto agli emendamenti da 12.13 a 12.15, 12.11 e 12.12.

Con separate votazioni, sono successivamente respinte le proposte emendative 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.11 e 12.0.14.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 12.0.17 era già stato ritirato.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti da 12.0.18 a 12.0.21, nonché la proposta 12.0.24.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 13.0.2 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il presidente BALDASSARRI, stante l'imminente avvio della seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in cui verrà esaminato lo schema di decreto legislativo sull'ordinamento di Roma capitale, sospende la seduta delle Commissioni riunite.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 18,35.*

Il presidente BALDASSARRI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*, relatore, avverte di aver presentato, insieme al relatore Azzollini, gli emendamenti 3.0.1000, 4.1000 e 5.1000, pubblicati in allegato al resoconto, il cui testo è stato concordato con il rappresentante del Governo e che intervengono sulle questioni affrontate in gran parte dalle proposte di cui è stato disposto l'accantonamento nelle precedenti sedute. Ritiene opportuno che le Commissioni riunite definiscano sin d'ora le modalità con cui proseguire l'esame degli emendamenti, organizzando i propri lavori tenendo conto di quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo sull'esame del decreto-legge in Assemblea. Propone quindi di fissare alle ore 10 di domani, venerdì 30 marzo, il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori prima citati e propone anche che le Commissioni tornino a riunirsi nelle giornate di lunedì 2 aprile alle ore 18, e di martedì 3 aprile alle ore 9 e alle ore 15. Esprime infine l'auspicio che i Gruppi possano convergere sugli emendamenti presentati dai relatori, ritirando quindi le proposte attualmente accantonate, per concentrare l'esame su di essi.

Le Commissioni riunite concordano con il Presidente.

Il senatore DE ANGELIS *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* consegna alla Presidenza le riformulazioni in un testo 2 degli emendamenti 4.52 e 12.0.1, pubblicate in allegato al resoconto. Specifica che la prima proposta riguarda la deducibilità dall'IRAP delle spese per il personale dipendente e assimilato. Si prevede inoltre l'istituzione di un fondo per le imprese alimentato con i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei trasferimenti statali alle stesse imprese, con eccezione di quelli destinati all'ANAS, alle Ferrovie dello Stato e al trasporto pubblico locale. Richiama an-

che la previsione sull'erogazione dei crediti d'imposta alle imprese che investono nell'acquisto di beni strumentali. La riduzione dell'IRAP è destinata a operare in un primo momento solo per le piccole e medie imprese, anche se sarà possibile estenderla alle aziende con un numero superiore di addetti in base ai risultati che si otterranno nell'applicazione della norma. L'emendamento 12.0.1 (testo 2) introduce una deduzione dall'IRPEF per i componenti del nucleo familiare a carico e prevede l'istituzione di un fondo per la famiglia, da alimentare con risparmi di spesa ottenuti attraverso la riduzione strutturale delle spese per i consumi intermedi della pubblica amministrazione. Osserva che si tratta di una voce di spesa particolarmente consistente, la cui dinamica è cresciuta nel corso degli anni specialmente nel settore sanitario. La misura riveste particolare rilievo nell'attuale fase di recessione, mirando a sostenere il reddito delle famiglie.

Ricorda, in conclusione, che i predetti emendamenti reiterano proposte esaminate già in altre occasioni nel corso della legislatura e che il precedente Governo ne aveva comunque condiviso l'impostazione e le finalità, accogliendo degli specifici ordini del giorno. Esprime quindi l'auspicio che nell'esame del decreto-legge si possa arrivare a un risultato più concreto.

Il senatore MORANDO *(PD)* apprezza l'impegno dei relatori e del rappresentante del Governo nell'aver predisposto gli emendamenti 3.0.1000, 4.1000 e 5.1000, che giudica pienamente rispondenti alla logica che assegna una portata limitata agli interventi previsti dal decreto-legge, riservando quindi alla delega fiscale in corso di approvazione la discussione sul ridisegno complessivo del sistema fiscale. Giudica del tutto condivisibile tale premessa di metodo, per procedere a un esame approfondito degli emendamenti citati, condividendo gli interventi che essi propongono sui temi della cogenerazione, dell'IMU sugli immobili agricoli e del funzionamento degli uffici delle dogane.

Ritiene tuttavia essenziale sottoporre al Governo due ulteriori questioni, che non ricevono una risposta definitiva e che meritano quindi un ulteriore affinamento. La prima di esse concerne la previsione di un'aliquota ridotta dell'IMU sugli immobili locati a canone concordato, con l'obiettivo di favorire il mercato degli affitti e la mobilità per motivi di lavoro, oltre alle evidenti finalità di carattere sociale. Si tratta di tutelare un preciso interesse collettivo e una mancata modifica dell'IMU in tal senso rappresenterebbe un serio errore politico.

Reputa altresì condivisibili le misure sull'IMU concernente i fabbricati rurali, ma evidenzia che occorre completare la disciplina di settore, attribuendo, in analogia con alcuni precedenti legislativi, all'Agenzia delle entrate il potere di rimodulare in via amministrativa le aliquote e le basi imponibili sugli immobili agricoli, dopo che sarà stato accertato il gettito complessivo derivante da tale tipologia di cespiti. Pur consapevole delle difficoltà tecniche insite nell'elaborazione di una tale misura, ritiene tuttavia fondamentale che essa sia inserita all'interno del decreto-legge, con l'obiettivo di offrire al comparto agricolo la certezza sul livello massimo

che sarà raggiunto dal prelievo immobiliare. Ribadisce quindi la propria fiducia nelle scelte che saranno compiute dal Governo sul punto, preannunciando la presentazione di specifici subemendamenti.

Il senatore DE ANGELIS *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* rimarca criticamente che al Parlamento è stato assegnato un ruolo decisionale sempre più ridotto nel corso degli anni, con una limitata possibilità di modificare le proposte governative. Pertanto, in relazione agli emendamenti dei relatori, rileva in termini negativi che essi non contengono risposte adeguate all'attuale fase di recessione, confermata dagli studi dell'Associazione Artigiani Piccole Imprese di Mestre, secondo cui ben otto piccole aziende su dieci rischiano la chiusura a causa del ciclo negativo e delle restrizioni nelle concessioni del credito. Osserva infatti che l'emendamento 4.1000 contiene un intervento parziale che disciplina i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti locali per quanto riguarda il riparto del gettito dell'IMU, prevedendo un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Con tali proposte non si affrontano le criticità dell'economia reale, laddove l'emendamento 4.52 (testo 2) si preoccupa di individuare strumenti adeguati per sostenere le imprese e ridurre la spesa pubblica, considerando anche i recenti richiami della Corte dei conti sulla dimensione raggiunta dalla corruzione nella pubblica amministrazione. Ribadisce l'auspicio che il Governo possa valutare con favore i propri emendamenti, che intendono offrire un contributo al dibattito in corso.

Il senatore LEGNINI *(PD)*, pur apprezzando gli sforzi compiuti dai relatori e dal rappresentante del Governo, evidenzia tuttavia che sarebbe preferibile prevedere il rinvio alla fine dell'anno dell'applicazione dell'IMU sui fabbricati rurali strumentali, dopo il completamento della fase di dichiarazione di tali fabbricati al catasto urbano. Ritiene infatti problematica l'individuazione dei contribuenti che entro il 30 giugno dovranno effettuare il primo versamento dell'IMU a titolo di acconto sugli immobili agricoli.

Il presidente BALDASSARRI interloquisce per rimarcare che, in base alle informazioni fornite dal rappresentante del Governo, l'acconto dell'IMU di giugno concerne unicamente gli immobili già accatastati.

Il senatore LEGNINI *(PD)* prende atto di tale puntualizzazione, ma evidenzia una disparità di trattamento fiscale, secondo che il fabbricato sia stato dichiarato o meno al catasto urbano. Giudica inoltre assolutamente parziale la soluzione concernente i fabbricati rurali di montagna, che non risponde alla logica di dare tutela a tale tipo di immobili. Segnala anche alcuni problemi di esatta individuazione dei fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ritenendo che con la misura proposta nell'emendamento 4.1000 si assoggettano all'IMU basi imponibili che dovrebbero invece essere escluse dal suo campo di applicazione. Tale intervento dovrebbe quindi essere corretto e reso più ragionevole.

Il sottosegretario CERIANI illustra le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare il criterio altimetrico basato sull'elenco ufficiale dell'Istat, per quanto riguarda l'individuazione dei comuni montani. È consapevole che nel merito tale scelta può essere non condivisa, ma ribadisce che essa è più razionale rispetto al metodo indicato dal senatore Legnini, che obbligherebbe a censire ogni singolo immobile situato a una determinata altitudine. Per quanto riguarda l'individuazione dei fabbricati inagibili o non utilizzati, fa presente che si tratta di categorie individuate in base alla normativa vigente. Al senatore Morando assicura l'intenzione del Governo di valutare una rimodulazione delle aliquote dell'IMU in base all'analisi dei risultati di gettito dopo il versamento della prima rata. In tale sede il Governo ritiene infatti possibile acquisire stime più precise sul gettito derivante dagli immobili agricoli già accatastati. Ribadisce che per quelli non ancora dichiarati al catasto urbano l'IMU dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Fa pertanto presente che il Governo si riserva di aggiornare i dati di gettito sul settore agricolo dopo il versamento degli acconti. Si dichiara in ogni caso disponibile a valutare nel merito i subemendamenti preannunciati dal senatore Morando.

Il presidente BALDASSARRI, poiché nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3184

**(al testo del decreto-legge)**

## Art. 2.

**2.25 (testo 2)**
GENTILE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Al decreto ministeriale 12 febbraio 2004, n. 75 "Regolamento recante determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle banche", sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alle "premesse" dopo il secondo "visto", aggiungere il seguente: "Visto l'articolo 2, comma 17-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 26 febbraio 2011, con il quale è stato previsto che, ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, con riferimento all'esercizio dell'attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste Italiane S.p.a. costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società, di seguito Patrimonio Bancoposta;" e, al quarto "visto", in fine, aggiungere le seguenti parole: "nonché del Patrimonio Bancoposta di Poste Italiane S.p.A.";

*b)* all'articolo 1, dopo le parole "che le banche", aggiungere le seguenti: "e il Patrimonio Bancoposta di Poste Italiane S.p.A.";

*c)* al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole "dalle banche", aggiungere le seguenti: "e dal Patrimonio Bancoposta di Poste Italiane S.p.A.";

*d)* al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole "le banche", aggiungere le seguenti: "e il Patrimonio Bancoposta di Poste Italiane S.p.A.";

*e)* al comma 3 dell'articolo 4, dopo le parole "Le banche", aggiungere le seguenti: "e il Patrimonio Bancoposta di Poste Italiane S.p.A.";

*f)* all'articolo 5, dopo le parole "alle banche", inserire le seguenti parole: "e al Patrimonio Bancoposta di Poste Italiane S.p.A."».

## Art. 4.

**4.52 (testo 2)**

RUTELLI, D'ALIA, PISTORIO, DE ANGELIS, SERRA, GALIOTO, OLIVA, GUSTAVINO, GIAI, GERMONTANI, RUSSO, BAIO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, STRANO, VALDITARA, SBARBATI, DEL PENNINO, MUSSO, VIZZINI

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-*bis* A decorrere dal periodo di imposta individuato ai sensi del comma 11-*ter,* dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.

11-*ter*. La disposizione di cui al comma 11-bis entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per le imprese, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 11-*quater*.

11-*quater*. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1º gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992, ovvero fruiscono a qualsiasi titolo di un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente

comma ulteriori rispetto agli oneri previsti sono integralmente utilizzati a riduzione del deficit».

---

**Art. 8.**

**8.35 (testo 2)**
LANNUTTI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. Il termine di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativo ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, è prorogato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**8.44 (testo 2)**
MUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, MICHELONI, LEDDI, RANDAZZO, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 16, dopo la lettera* f) *aggiungere la seguente:*

«t-*bis)*. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad effettuare le opportune variazioni di bilancio».

---

**Art. 10.**

**10.8 (testo 2)**
VALENTINO

*Al comma 2, lettera* b)*, dopo la parola* «mantenimento» *aggiungere le seguenti:* «, dopo la parola "definitiva" sopprimere le seguenti: "ovvero imputato o indagato,"».

---

## Art. 12.

**12.0.1 (testo 2)**

RUTELLI, D'ALIA, PISTORIO, DE ANGELIS, SERRA, GALIOTO, OLIVA, GUSTAVINO, GIAI, GERMONTANI, RUSSO, BAIO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, STRANO, VALDITARA, SBARBATI, DEL PENNINO, MUSSO, VIZZINI

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Deduzione per carichi di famiglia)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Articolo 12. - Deduzioni per oneri di famiglia.

1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 1) e 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro ovvero di 10.000 nel caso soggetto di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 affetto da grave e permanente invalidità o menomazione o comunque non autosufficienti. 74

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale condizione non si applica ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-

legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto."

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è stabilita in una misura determinata annualmente, fino a concorrenza della deduzione prevista al precedente comma 1, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per la famiglia, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 3.

3. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità.A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno."»

---

**3.0.1000**
I Relatori

*Dopo l'***articolo 3***, è inserito il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

*(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)*

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica si applica l'aliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento".

2. Dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16 del 1998 dell'11 marzo 1998 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento».

*Dopo l'***articolo 4***, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 4-*bis*.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 dell'articolo 54:

1) al terzo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2) al quinto periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

*b)* il comma 7 dell'articolo 102 è sostituito dal seguente:

"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa

a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96".

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

**Art. 8.**

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-*bis*. All'articolo 16, comma 5-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "nel deposito IVA", sono aggiunte le seguenti: "senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto"».

*Al comma 23 apportare le seguenti modifiche:*

*a)* al secondo periodo, dopo le parole «legge 13 maggio 1999, n. 133», aggiungere le seguenti: «, nonché con le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

*b)* il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'adozione della presente disposizione, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

*Al comma 24 apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* ovunque ricorrano le parole «l'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

*b)* al primo periodo: le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate»;

*c)* al secondo periodo la parola «potrà» è sostituita dalla seguente «potranno»;

*d)* al quinto periodo le parole: «non potrà» sono sostituite dalle seguenti: «non potranno;

*e)* al sesto periodo, le parole: «con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'Agenzia delle entrate, per l'Agenzia del territorio e per l'Agenzia delle dogane con le risorse disponibili sui rispettivi bilanci, e per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con i proventi individuati dalle voci di entrata del relativo stato di previsione annesso a quello del Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

*Dopo il comma 24 inserire il seguente:*

«24-*bis*. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa per una più incisiva attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare le assunzioni di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche indipendentemente dalle dotazioni organiche dei singoli ruoli, fermi restando la consistenza organica complessiva e i limiti numerico e di spesa stabiliti nel medesimo comma 9-*bis*.».

**Art. 9.**

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:*

«3-*bis*. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/Euratom, immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e della connessa IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

3-*ter*. L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-*bis*, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al comma 3-*bis*, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, previsto al comma 3-*bis*, tiene luogo a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-*bis*, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3-*quater*. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-*bis*, sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3-*quinquies*. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-*bis* ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* a 3-*sexies*.

3-*sexies*. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione».

**Art. 10.**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a)* al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale:

*a)* all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre";

*b)* all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1 ° luglio";

*c)* all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "I prelievi sulle vincite di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1° settembre 2012,";

*b)* dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:

«9-*bis*. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco".

9-*ter*. Nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera: "*q-bis)* le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro".

9-*quater*. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010».

**Art. 12.**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente:

"39-*bis*. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla edata di entrata in vigore del presente articolo. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 16 agosto 2011, n. 65, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011, si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in fun-

zione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria."».

---

## Art. 4.

**4.1000**

I Relatori

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati in comuni situati al di sopra dei mille metri di altitudine di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).";

*b)* nel comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esenti dall'imposta municipale propria."»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono soppresse; dopo le parole: "della stessa" sono aggiunte le seguenti: "; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.";

*b)* al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

*a)* per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

*b)* per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

*c)* al comma 5, le parole "pari a 130" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 135";

*d)* al comma 8 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta e la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-*ter* è effettuato in un'unica soluzione entro il16 dicembre.";

*e)* dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

*a)* del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

*b)* del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

*c)* del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

*d)* alla lettera *a)* del comma 14 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.";

*f)* al comma 10, al penultimo periodo, dopo le parole: "30 dicembre 1992, n. 504", sono aggiunte le seguenti: "; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato.";

*g)* al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio.";

*h)* dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-*bis*. Per l'anno 2012, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. e sulla base di tali dati possono operare un accertamento convenzionale provvisorio. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-*ter*. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti allo gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.

12-*quater*. All'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono soppresse le seguenti parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo".

12-*quinquies*. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: "30 giugno" con le seguenti: "31 ottobre";

*i)* al comma 14, lettera *a)*, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"»;

c) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica la agevolazione di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5-*ter*. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

5-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

5-*sexies*. Per le cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 36-*bis* e 36-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

5-*septies*. In aggiunta all'importo di riduzione del recupero previsto dall'articolo 13, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto di euro 235.150.000 per l'anno 2012 e di euro 164.050.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014.»;

d) *al comma 3, dopo le parole* «imposta municipale propria» *sono aggiunte le seguenti:* «relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze,».

*Conseguentemente*

**Art. 8.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'a-

zione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi."».

---

## Art. 5.

**5.1000**

I Relatori

*All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 228» aggiungere le seguenti: «e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3»;

*b)* dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97", sono inserite le seguenti: ", prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e"».

*All'articolo 8, dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi.».

*All'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a)* al comma 11, sostituire le parole da «, diverse» fino a «stesso,», con le seguenti: «e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque,»; sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «60 milioni»;

*b)* dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-*bis*. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della Regione della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all'articolo 32, comma 4, lettera *n-ter)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata.

11-*ter*. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della Regione Campania, per la durata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il presidio militare di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527,00 a carico della quota spettante alla regione Campania dai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.

11-*quater*. All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "pro soluto" sono inserite le seguenti: "o pro solvendo". La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11-*quinquies*. La disposizione di cui al comma 11-*quater* e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

11-*sexies*. All'articolo 35, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera *a)*, le parole "Le assegnazioni disposte con utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo", e le parole "al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti."».

# BILANCIO (5ª)

Giovedì 29 marzo 2012

## Plenaria

**677ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (n. 425)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo scorso.

Il presidente AZZOLLINI *(PdL)*, in sostituzione del relatore Augello, illustra una proposta di parere con condizioni e con una osservazione (allegata al resoconto di seduta) riferita al provvedimento in titolo.

Il senatore MORANDO *(PD)* rileva la necessità di chiarire che la riduzione delle dotazioni organiche prevista dal primo comma dell'articolo 12 debba intendersi riferita alla riduzione degli organici di fatto, in conformità con i pareri costantemente resi da questa Commissione.

Il senatore VACCARI *(LNP)* esprime la propria preferenza per una riformulazione del primo comma dell'articolo 11-*bis*, volta a chiarire che il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di fi-

nanza pubblica dovrà essere disciplinato dalle norme applicabili alla generalità dei Comuni; inoltre, ritiene opportuno sopprimere, sempre con riferimento all'articolo 11-*bis*, sia l'ultimo periodo del comma 2 sia il comma 3, in quanto tali previsioni scomputano dai parametri funzionali al rispetto del patto di stabilità interno le spese connesse all'attuazione degli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

Il PRESIDENTE ritiene che le proposte avanzate dal senatore Vaccari non possano essere recepite nel parere, in quanto comprometterebbero l'impianto complessivo del provvedimento.

Per quanto attiene, invece, al rilievo formulato dal senatore Morando, reputa opportuno inserirlo in un'osservazione aggiuntiva.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA *(LNP)*, dopo aver lamentato il fatto che la Commissione non ha avuto il tempo adeguato ad esaminare in maniera approfondita la proposta di parere, annuncia che il proprio Gruppo non parteciperà al voto, non concorrendo, altresì, al computo del numero legale.

Preso atto di quest'ultima dichiarazione, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta di parere con condizioni e osservazioni (allegata al resoconto di seduta) integrata alla luce del dibattito svoltosi.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

# PARERE PROPOSTO DAL PRESIDENTE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 425

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e considerata la nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 20 marzo 2012;

rilevato che:

– l'articolo 1-*bis*, contenuto nella nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori disciplina, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, del legge 5 maggio 2009, n. 42, la determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ma non prevede alcun finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali costi rilevano solo ai fini della loro esclusione dai saldi finanziari utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;

– le disposizioni dell'articolo 1-*ter* contenuto nella medesima proposta di parere rivestono un rilievo essenzialmente ordinamentale e non producono effetti diretti di carattere finanziario;

– è necessario modificare le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, al fine di precisare univocamente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto debba altresì assicurare l' attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione;

– al fine di garantire la neutralità finanziaria del conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, occorre modificare la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 10 comma 1, al fine di fare riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica;

– i commi 4 e 5 dell'articolo 11 di cui alla nuova formulazione della proposta di parere paiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– è opportuno introdurre una disciplina dell'applicazione del patto di stabilità interno a Roma capitale, individuando le modalità di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in linea con quelle previste, in via transitoria, dall'articolo 31, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

– al fine di garantire che il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 12 devono essere riformulate specificando in particolare che all'atto del trasferimento le amministrazioni interessate procedano

alla contestuale riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie afferenti alle funzioni conferite;

– segnalata l'esigenza che sia rispettato l'oggetto della delega legislativa di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– *Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:*

Art. 1-*bis*. – *(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica)* – 1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL, e approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Art. 1-*ter*. - *(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale)* – 1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dal commi 1 e 1-*bis* del medesimo articolo 1.

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni;

– *all'articolo 5, comma 2, dopo le parole:* sono definite le modalità di *aggiungere le seguenti:* attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni e di gestione, e;

– *conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;

– *all'articolo 10, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato *con le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

– *sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

Art. 11 – *(Organizzazione e personale)* – 1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

4. Ferma restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei giudizi promossi da e contro la gestione ed attinenti

affari inseriti o da inserire nel piano di rientro, in deroga all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale dell'Avvocatura di Roma capitale per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, alle condizioni previste da apposita convenzione e, in ogni caso, senza l'attribuzione di compensi aggiuntivi per l'attività prestata;

– *dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-*bis* – *(Disposizioni finanziarie)* – 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo**.** In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni e all'attuazione degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del presente decreto.

3. La legge di stabilità provvede alla previa individuazione delle risorse eventualmente necessarie alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-*bis e* 1-*ter* del presente decreto.

4. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

– *all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede**,** sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi

decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

– *Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole:* trasferimento delle risorse umane *aggiungere la seguente:* «, strumentali»;

e con la seguente osservazione:

– con riferimento all'articolo 11, valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure che, anche a fini di semplificazione, prevedano, in via generale, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina, senza bisogno di mandato».

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 425

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e considerata la nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 20 marzo 2012;

rilevato che:

– l'articolo 1-*bis*, contenuto nella nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori disciplina, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, del legge 5 maggio 2009, n. 42, la determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ma non prevede alcun finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali costi rilevano solo ai fini della loro esclusione dai saldi finanziari utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;

– le disposizioni dell'articolo 1-*ter* contenuto nella medesima proposta di parere rivestono un rilievo essenzialmente ordinamentale e non producono effetti diretti di carattere finanziario;

– è necessario modificare le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, al fine di precisare univocamente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto debba altresì assicurare l' attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione;

– al fine di garantire la neutralità finanziaria del conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, occorre modificare la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 10 comma 1, al fine di fare riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica;

– i commi 4 e 5 dell'articolo 11 di cui alla nuova formulazione della proposta di parere paiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– è opportuno introdurre una disciplina dell'applicazione del patto di stabilità interno a Roma capitale, individuando le modalità di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in linea con quelle previste, in via transitoria, dall'articolo 31, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

– al fine di garantire che il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 12 devono essere riformulate specificando in particolare che all'atto del trasferimento le amministrazioni interessate procedano

alla contestuale riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie afferenti alle funzioni conferite;

– segnalata l'esigenza che sia rispettato l'oggetto della delega legislativa di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– *Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:*

Art. 1-*bis*. – *(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica)* – 1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL, e approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Art. 1-*ter*. - *(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale)* – 1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dal commi 1 e 1-*bis* del medesimo articolo 1.

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni;

– *all'articolo 5, comma 2, dopo le parole:* sono definite le modalità di *aggiungere le seguenti:* attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni e di gestione, e;

– *conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;

– *all'articolo 10, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato *con le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

– *sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

Art. 11 – *(Organizzazione e personale)* – 1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

4. Ferma restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei giudizi promossi da e contro la gestione ed attinenti

affari inseriti o da inserire nel piano di rientro, in deroga all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale dell'Avvocatura di Roma capitale per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, alle condizioni previste da apposita convenzione e, in ogni caso, senza l'attribuzione di compensi aggiuntivi per l'attività prestata;

– *dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-*bis* – *(Disposizioni finanziarie)* – 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo**.** In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni e all'attuazione degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del presente decreto.

3. La legge di stabilità provvede alla previa individuazione delle risorse eventualmente necessarie alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-*bis e* 1-*ter* del presente decreto.

4. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

– *all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede**,** sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi

decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

– *Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole:* trasferimento delle risorse umane *aggiungere la seguente:* «, strumentali»;

e con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 11, valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure che, anche a fini di semplificazione, prevedano, in via generale, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina, senza bisogno di mandato»;

– per quanto concerne l'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, l'espressione «dotazioni organiche» deve intendersi riferita agli organici di fatto.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
## sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 29 marzo 2012

## III Comitato

## Inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche

**Riunione n. 9**

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,50*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Giovedì 29 marzo 2012

## Plenaria

*Presidenza del Presidente*
Maurizio LEO

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale**

**Audizione del Prof. Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il dott. Claudio Filippi, Vice segretario generale e dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità, il dott. Mario de Bernart, direttore del Servizio relazioni istituzionali, il dott. Baldo Meo, dirigente del Servizio relazioni con i mezzi di informazione, e la dott.ssa Laura Ferola, assistente del Presidente.

Il professor PIZZETTI svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, i deputati Giampaolo FOGLIARDI *(PD)* e Rosa Maria VILLECCO CALIPARI *(PD),* il senatore Lucio D'UBALDO *(PD).*

Il professor PIZZETTI, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato il professor Pizzetti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 29 marzo 2012

## Plenaria

*Presidenza del Presidente*
Enrico LA LOGGIA

*indi del Vice Presidente*
Marco CAUSI

*indi del Presidente*
Enrico LA LOGGIA

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale**

**Atto n. 425**

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che sono in distribuzione le proposte emendative presentate alla nuova formulazione del parere dei relatori *(vedi allegato 1).*

Avverte altresì che sono in distribuzione i pareri espressi dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Avverte infine che i relatori hanno predisposto riformulazioni e integrazioni della propria proposta di parere,

finalizzate ad assicurare la conformità con quanto previsto dai pareri approvati dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato *(vedi allegato 2).*

Propone quindi di procedere all'espressione dell'avviso dei relatori sulle proposte emendative presentate, rilevando che, nel caso in cui entrambi i relatori si esprimano favorevolmente, la proposta emendativa si intenderà inserita nella proposta di parere sullo schema di decreto legislativo presentata dai relatori.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda in primo luogo, in considerazione dell'ulteriore differimento nei lavori della Commissione, se il Presidente abbia richiesto per scritto, come avvenuto in precedenza, la disponibilità del Governo a non adottare in via definitiva il decreto legislativo, prima che la Commissione abbia votato la proposta di parere e se il Governo abbia dato risposta alla richiesta.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma di aver ribadito la disponibilità del Governo, anche in relazione all'ultima richiesta pervenuta dal Presidente della Commissione, a non adottare il decreto in via definitiva, prima che la Commissione si sia pronunciata con il parere di competenza.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)*, richiede quindi al Presidente di disporre un tempo aggiuntivo per la presentazione di emendamenti alle riformulazioni ed integrazioni della propria proposta di parere predisposte dai relatori. Osserva infatti che i pareri approvati dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sono destinati direttamente al Governo, per cui non sussiste un obbligo di adeguamento a tale parere.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* pur osservando che potrebbe applicarsi in via analogica il comma 4-*bis* dell'articolo 86 del regolamento della Camera, che esclude la possibilità di presentare subemendamenti sugli emendamenti volti a recepire le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio, stabilisce un termine di trenta minuti per la presentazione di emendamenti alle riformulazioni ed integrazioni predisposte dai relatori.

Il senatore Giuliano BARBOLINI *(PD)* evidenzia l'esigenza di evitare la sovrapposizione dei lavori della Commissione con quelli delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, convocate alle ore 18 per l'esame e la votazione degli emendamenti sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante semplificazioni tributarie.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* con il consenso del senatore Franco, fissa a 15 minuti il termine per la presentazione di emendamenti alle riformulazioni ed integrazioni alla propria proposta di parere predisposte dai relatori. Sospende quindi la seduta per 15 minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,50.*

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* avverte che sono stati presentati emendamenti alle riformulazioni ed integrazioni alla propria proposta di parere predisposte dai relatori *(vedi allegato 3).* Invita quindi i relatori ad esprimere il proprio avviso sulle proposte emendative presentate.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* rileva che prima dell'espressione del parere dei relatori sarebbe opportuno procedere all'illustrazione delle proposte emendative presentate.

Il deputato Maurizio LEO *(PdL), relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lanzillotta 1.2, Simonetti 1-*bis.*1, Lanzillotta 1-*bis.*5, Simonetti 1-*bis.*6. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti Simonetti 2.3 e Lorenzin 2.4. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Simonetti 11.2, Lanzillotta 11-*ter.*1 e Belisario 12.1.

Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati, sugli emendamenti Simonetti 1-*bis.*3 e Barbolini 2-*bis.*1 *(vedi allegato 1)*, nonché sull'emendamento Lanzillotta 11.5, di cui chiede di mantenere soltanto il primo periodo. Esprime altresì parere favorevole, purché riformulati, sugli emendamenti Misiani 11-*bis.*13 e 11-*bis.*14 *(vedi allegato 1).*

Ritiene che debba essere acquisito l'avviso del Governo sugli emendamenti Belisario 1-*ter.*8 e Lorenzin 11-*bis.*2.

In considerazione delle difficoltà emerse, ritira, nell'ambito delle riformulazioni e integrazioni della propria proposta di parere predisposte dai relatori, la disposizione che sostituisce il testo del comma 5, dell'articolo 11, esprimendo parere favorevole sugli emendamenti Lanzillotta 11.6 e Simonetti 11.7, soppressivi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo. Preannuncia che i relatori, sulla questione concernente la facoltà della gestione commissariale di avvalersi dell'Avvocatura di Roma capitale, presenteranno una apposita osservazione.

Invita infine i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti su di esse avviso contrario.

Il deputato Marco CAUSI *(PD), relatore*, dichiara di concordare con i giudizi espressi dal collega Leo, ad eccezione di quanto concerne gli identici emendamenti Lanzillotta 5.1, Nannicini 5.2 e Belisario 5.3, nonché per quanto concerne l'emendamento D'Ubaldo 12.3, sui quali esprime un giudizio favorevole. Ritiene che, in considerazione della differenza di valutazioni dei relatori sui suddetti emendamenti, i relatori debbano sugli stessi rimettersi alla Commissione.

Il ministro Filippo Patroni GRIFFI, in relazione a quanto richiesto dal relatore Leo, esprime parere favorevole sull'emendamento Belisario 1-*ter.*8. Esprime invece parere contrario sull'emendamento Lorenzin 11-*bis.*2. Dichiara di concordare con le valutazioni espresse dai relatori, ad

eccezione che sull'emendamento Misiani 11-*bis*.13 su cui l'avviso del Governo è contrario anche per quanto concerne il testo riformulato.

Osserva infatti che la proposta emendativa introduce la possibilità per Roma capitale di istituire un'ulteriore addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città fino a un massimo di 1 euro per passeggero. Rappresenta che la contrarietà del Governo è motivata da diverse ragioni. In primo luogo la disposizione è finalizzata a concedere un'ulteriore leva fiscale al Comune di Roma a fronte di programmi di investimento non ben specificati; il rinvio operato dalla norma all'art. 1-*ter* si riferisce infatti in genere a «interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di Roma capitale. Rileva quindi l'assoluta inopportunità di prevedere la facoltà di introdurre un ulteriore aumento del carico, fino a 1 euro, sui diritti di imbarco dei passeggeri, quando è già prevedibile nel corso dell'anno un aumento cospicuo dei diritti aeroportuali in generale, fino a circa 7-8 euro per biglietto, che deriverà dalla prossima stipula del contratto di programma con la società aeroporti di Roma. Ciò significa che i circa 35 milioni di passeggeri che gravitano annualmente su Roma verrebbero ulteriormente e gravemente penalizzati, con sicure prevedibili reazioni da parte delle associazioni dei consumatori e delle compagnie aeree, sia italiane che estere. Infine, sul piano tecnico, evidenzia che l'addizionale, avendo natura tributaria, si aggiunge ai diritti di imbarco, che hanno, invece, definitivamente acquisito natura corrispettiva ai sensi della direttiva CE 12/2009, appena recepita peraltro con il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012. Si determinerebbe pertanto un ibrido giuridico, anche sotto questo profilo del tutto inopportuno.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* invita quindi i membri della Commissione a procedere all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* evidenzia preliminarmente che gli emendamenti presentati dal proprio gruppo sono finalizzati a perseguire una maggiore chiarezza del testo del provvedimento e a ricondurlo nell'ambito dei principi e criteri direttivi della legge delega. Ritiene infatti che la proposta di parere presentata dai relatori contiene numerose norme non conformi ai principi recati dalla legge n. 42 del 2009.

Con riferimento all'articolo 1, precisa che l'emendamento Simonetti 1.3, che intende sopprimere il riferimento all'articolo 2, comma 7, della legge delega, si rende necessario al fine di chiarire le modalità di trasferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale, ritenendo superfluo e foriero di dubbi interpretativi il ricorso ai decreti integrativi e correttivi. Reputa al riguardo sufficiente il riferimento all'articolo 24, comma 3, della legge delega.

Il deputato Roberto SIMONETTI *(LNP)* illustra il proprio emendamento 1-*bis*.1 precisando che lo stesso è destinato a limitare, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, alle sole funzioni connesse al

ruolo di capitale i maggiori costi da esse derivanti, in modo che non possano esservi incluse spese di diversa natura.

Precisa inoltre che l'emendamento a propria firma 1-*bis*.2 è finalizzato ad eliminare il termine di sei mesi per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo che tale adempimento possa essere svolto nei tempi che il Governo riterrà opportuni.

Il senatore Marco STRADIOTTO *(PD)* chiarisce che la finalità dell'emendamento a propria firma 1-*bis*.8 è quella di garantire una copertura ai maggiori oneri connessi allo svolgimento delle funzioni connesse al ruolo di capitale, attraverso una riduzione dei minori oneri per gli enti territoriali e statali ricadenti nel territorio del comune di Roma.

Il deputato Roberto SIMONETTI *(LNP)*, nell'illustrare i propri emendamenti riferiti all'articolo 1-*ter*, evidenzia preliminarmente che tale articolo, contenuto nella proposta di parere dei relatori, non è conforme ai principi e criteri direttivi recati dalla legge delega, dal momento che lo sviluppo infrastrutturale non sembra essere ricompreso tra le funzioni amministrative previste dall'articolo 24 della legge n. 42.

Con l'emendamento 1-*ter*.1, pertanto, si intende sopprimere interamente l'articolo 1-*ter*, al fine di ricondurre il testo del provvedimento nell'ambito dei principi della legge delega. Nel caso in cui venisse mantenuto l'articolo 1-*ter*, richiama l'attenzione sull'emendamento 11-*ter*.2, che è finalizzato ad eliminare ogni dubbio interpretativo circa l'individuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, i quali devono essere riferiti esclusivamente a quelli inerenti l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 42.

Precisa inoltre che l'emendamento 1-*ter*.9 rende facoltativo il finanziamento da parte delle amministrazioni centrali degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, in luogo dell'obbligatorietà prevista nell'attuale formulazione della proposta di parere dei relatori.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)*, con riferimento all'emendamento Simonetti 1-*ter*.4, che sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 1-*ter* della proposta di parere, precisa che tale emendamento è finalizzato ad evitare che lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, previsto dal decreto legislativo in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali, possa essere attivato al fine di dare attuazione agli interventi infrastrutturali connessi al ruolo di capitale. Ricorda al riguardo che il contratto istituzionale di sviluppo è uno strumento con il quale possono essere destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione da parte del CIPE. Invita i colleghi della Commissione a valutare con attenzione l'emendamento in oggetto, in quanto, con l'eliminazione del riferimento al decreto legislativo n. 88 del 2011, si garantirebbe che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano destinate alla rimozione degli squilibri economici e sociali a favore delle aree più svantaggiate del Paese, piutto-

sto che essere utilizzate per la realizzazione di infrastrutture nel territorio del comune di Roma.

Alla medesima finalità di ricondurre il testo del provvedimento nel corretto binario della legge delega è destinato, a suo avviso, l'emendamento Simonetti 1-*ter*.7 che prevede la soppressione della facoltà che gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma siano inseriti nel programma di infrastrutture strategiche.

Richiama inoltre le molteplici disposizioni non conformi ai criteri di delega, quali ad esempio la previsione che consente la partecipazione del sindaco alle sedute del CIPE, nonché le deroghe che si intendono introdurre al patto di stabilità interno, che non trovano, a suo giudizio, alcun riferimento nella legge n. 42. Al riguardo, fa presente di aver appreso da una notizia di agenzia che tale insoddisfazione è comune anche ad alcuni esponenti del partito democratico, i quali hanno avanzato severe critiche al Governo, che appare estremamente sensibile alle esigenze di Roma capitale, ma è del tutto carente nei confronti degli altri ottomila comuni del Paese.

Il senatore Mario BALDASSARRI *(Per il Terzo Polo: ApI-FLI)* intervenendo sull'ordine dei lavoro, fa presente che le Commissioni bilancio e finanze del Senato sono convocate alle ore 18 per l'esame e la votazione degli emendamenti relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di semplificazioni tributarie. Pertanto, nell'ipotesi in cui i lavori della Commissione non si siano conclusi entro tale ora, invita il Presidente ad assicurare che la Commissione sospenderà i propri lavori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* rileva l'esigenza che i membri della Commissione, che intendono farlo, possano illustrare le proposte emendative presentate, pur auspicando che tale illustrazione sia effettuata in modo sintetico.

Il deputato Roberto SIMONETTI *(LNP)*, nell'illustrare il proprio emendamento 2.1, precisa che la modifica proposta si prefigge lo scopo di chiarire quali siano le fattispecie che consentono al Sindaco di Roma capitale di partecipare, quale componente, alle sedute della Conferenza unificata, dal momento che l'attuale formulazione è suscettibile di generare dubbi interpretativi circa la definizione delle «funzioni di interesse di Roma capitale». Ritiene al riguardo che debba farsi più correttamente riferimento alle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge delega.

Precisa, inoltre che l'emendamento 2.2 a propria firma è finalizzato a escludere che il Sindaco di Roma possa partecipare alle sedute della Conferenza unificata, in qualità di componente e quindi con diritto di voto, evitando in tal modo il verificarsi di un evidente conflitto di interessi.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)*, in relazione all'articolo 2-*bis*, ricorda come l'emendamento Simonetti 2-*bis*.3 recepisca le indicazioni de-

gli esperti auditi dalla Commissione sul tema dei beni culturali, prevedendo la soppressione della possibilità di rilascio di titoli autorizzatori, in quanto si tratta di profili relativi alla tutela e non di concorso alla valorizzazione. La conseguente formulazione del testo risulterebbe pertanto più aderente al riparto delle competenze tra gli enti. Analogamente gli emendamenti 2-*bis*.6, 2-*bis*.7 e 2-*bis*.3, modificativi, rispettivamente, dei commi 2, 3 e 4, dell'articolo 2-*bis*, risultano più aderenti ai principi della legge delega, relativamente al concorso alla valorizzazione, nonché alle competenze e funzioni della Conferenza.

Il deputato Roberto SIMONETTI *(LNP)*, per quanto riguarda l'articolo 3, sottolinea che, sebbene il proprio emendamento 3.1 modificativo della rubrica sia stato assorbito nel testo dell'emendamento Barbolini 2.-*bis.*1, risulta persistere un disallineamento con l'emendamento 3.4 in quanto nel testo proposto dal collega Barbolini, al comma 2, si continua a far riferimento alla valorizzazione, in luogo del concorso alla valorizzazione.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)*, nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 4, rammenta i profili critici emersi nel corso dell'attività istruttoria in merito alla definizione di beni culturali, che rappresentano un ambito di beni più ampio rispetto ai beni storici e artistici, per i quali la legge delega prevede il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative. Ritiene, pertanto, a suo avviso, che anche sotto questo profilo si configuri un mancato rispetto dei criteri di delega.

Il senatore Giuliano BARBOLINI *(PD)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, a causa dell'imminente inizio dei lavori delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, si vede costretto a non poter continuare a seguire l'attività della Commissione. Dichiara comunque di accogliere la riformulazione del proprio emendamento 2-*bis*.1.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)*, nell'illustrare l'emendamento Simonetti 4.13, precisa che la modifica proposta è finalizzata ad assicurare un miglior coordinamento tra i competenti uffici ministeriali e la Sovraintendenza capitolina in caso di realizzazione di opere ricadenti in aree di interesse archeologico del territorio di Roma. L'emendamento Simonetti 4.14 è volto a puntualizzare le competenze circa la tutela dei beni storici ed architettonici ricadenti nel Fondo edifici di culto.

Il deputato Roberto SIMONETTI *(LNP)* sottolinea che gli emendamenti a propria firma 7.2, 7.3 e 7.4 hanno lo scopo di espungere dal testo il riferimento alla tutela del paesaggio, in quanto di competenza statale e non attribuibile, neppure nella forma del concorso, a Roma capitale.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)*, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 9 in tema di turismo, nell'illustrare l'emendamento Si-

monetti 9.2, volto a sopprimerne il comma 1, evidenzia il fatto che, in virtù di tale disposizione, Roma capitale – a differenza delle altre città – può avvalersi degli uffici di promozione turistica all'estero: anche in questo caso, a suo avviso, si tratta di una palese violazione delle legge delega.

Il deputato Roberto SIMONETTI *(LNP)*, nell'illustrare l'emendamento a propria firma 11.1, ritiene che la riorganizzazione del personale non debba necessariamente passare per un incremento delle piante organiche, ma attraverso forme di riorganizzazione anche mediante il ricorso alla mobilità interna tra il Comune e le aziende speciali e le società partecipate. Ricorda che il suo emendamento 11.7 – identico all'emendamento Lanzillotta 11.6 – è volto a sopprimere le disposizioni recate dai commi 4 e 5 relativi alla rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio da parte dell'Avvocatura capitolina, rispettivamente, di Roma capitale e della gestione commissariale.

Illustra quindi gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 11-*bis*, evidenziando come con l'emendamento 11-*bis*.1 si intenda sopprimere il comma 1 in modo da eliminare la possibilità per Roma capitale di concordare ogni anno con il Ministero dell'economia le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'emendamento 11-*bis*.10 ha lo scopo di escludere le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione destinate ai servizi pubblici locali da quelle che verrebbero attribuite direttamente a Roma capitale. Con l'emendamento 11-*bis*.11 viene prospettata una diversa copertura del finanziamento degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1-*ter*, attraverso forme di *tax service* (maggiore imposta di soggiorno, imposta comunale sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale nei confronti degli utenti non residenti). Infine l'emendamento 11-*bis*.12 ha lo scopo di destinare l'eventuale maggior gettito derivante dai benefici economici conseguenti al ruolo di capitale della Repubblica al fondo perequativo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo sul federalismo municipale.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* sottolinea che gli emendamenti riferiti all'articolo 11-*bis* hanno lo scopo di eliminare dal testo il riferimento all'articolo 1-*ter* relativo alla programmazione pluriennale degli interventi infrastrutturali di Roma capitale: in particolare anche le risorse destinate a tali interventi verrebbero escluse dal computo del patto di stabilità. Inoltre viene introdotto un ulteriore comma 2-*bis*, in base al quale la legge di stabilità provvede alla compensazione finanziaria degli effetti derivanti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* chiede chiarimenti sul fatto che le integrazioni al testo da parte dei relatori recepirebbero il parere della Commissione bilancio della Camera, con particolare riguardo all'inclusione dell'articolo 1-*ter*.

Il deputato Marco CAUSI *(PD), relatore*, precisa che le integrazioni riproducono testualmente il parere della Commissione bilancio, affermando che si tratta di modifiche di carattere ordinamentale.

Il deputato Giancarlo GIORGETTI *(LNP)* specifica che il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 11-*bis*, introdotto nel parere della Commissione bilancio, precisa che la legge di stabilità ha il compito di individuare preventivamente le eventuali risorse necessarie alla compensazione finanziaria, mentre sulla base delle precedenti formulazioni della proposta di parere dei relatori poteva intendersi che l'intervento fosse effettuato in una fase successiva, a ripiano di necessità di finanziamento già insorte.

Enrico La Loggia, *presidente,* dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* fa proprio l'emendamento Belisario 1.1 e ne chiede la votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Belisario 1.1 e Simonetti 1.3.

Il deputato Roberto SIMONETTI *(LNP)* insiste per la votazione del proprio emendamento 1-*bis.*1, su cui i relatori hanno espresso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Simonetti 1-*bis.*1. Respinge quindi l'emendamento Simonetti 1-*bis.*2.

Il deputato Roberto SIMONETTI *(LNP)* accoglie la riformulazione del proprio emendamento 1-*bis.*3 proposta dai relatori.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* fa proprio l'emendamento Belisario 1-*bis*.4 e ne chiede la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Belisario 1-*bis*.4.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* rinuncia a porre in votazione il proprio emendamento 1-*bis.*7, ritenendo comunque che debba essere inserita una disposizione che assicuri il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 1-*bis*.

Il deputato Marco CAUSI *(PD), relatore,* osserva che la disposizione non prevede trasferimento di risorse a copertura degli oneri.

Il senatore Marco STRADIOTTO *(PD)* insiste per la votazione perché ritiene che il proprio emendamento risponda al principio di individuare una copertura rispetto ai maggiori oneri previsti dall'articolo 1-*bis*, al fine di garantire l'invarianza finanziaria del decreto legislativo.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* richiama l'attenzione della Commissione sui costi che Roma sostiene per lo svolgimento delle funzioni di capitale, rilevando che, in assenza di un finanziamento di tali costi, la loro determinazione sembra soltanto un esercizio statistico e una sorta di riconoscimento morale a Roma del ruolo di capitale.

Il deputato Marco MARSILIO *(PdL)* ritiene che vi sia confusione sugli argomenti in discussione, in quanto l'articolo 1-*bis* non prevede nuovi oneri e quindi non sussiste la necessità di ulteriori coperture finanziarie. Diverso è invece il contenuto dell'articolo 11-*ter*, che esclude queste e altre categorie di spesa dal patto di stabilità interno, al fine di evitare che spese che Roma capitale sostiene per lo svolgimento di compiti relativi al ruolo di capitale ricadano sull'ente, in quanto le spese ad essi relative sono computate ai fini del patto di stabilità interno.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* ricorda il parere contrario del Governo sull'emendamento in esame

Il deputato Marco CAUSI *(PD), relatore*, evidenzia che per Roma rappresenta una battaglia storica il riconoscimento degli oneri che sostiene per lo svolgimento del ruolo di capitale della Repubblica. In alcune occasioni in passato è stata anche prospettata l'individuazione di una specifica fonte di finanziamento. Il parere proposto dai relatori permette di fare un passo in avanti, in quanto definisce le procedure per una quantificazione, incontestabile sotto il profilo tecnico, di tali oneri.

Il senatore Walter VITALI *(PD)* dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, in quanto, pur ritenendone assolutamente condivisibili le finalità, rileva che, se si vorrà provvedere al finanziamento degli oneri, di cui l'articolo 1-*bis,* disciplina esclusivamente le modalità di quantificazione occorrerà individuare una specifica copertura, piuttosto che far riferimento in generale a minori oneri per gli enti territoriali e statali.

La Commissione respinge l'emendamento Stradiotto 1-*bis.*8.

Quindi la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1-*ter.*1, 1-*ter.*2, 1-*ter.*3 e 1-*ter.*4.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* constatata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Belisario 1-*ter.*5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1-*ter.*6 e Simonetti 1-*ter.*7.

Il deputato Marco CAUSI *(PD), relatore*, in considerazione del parere favorevole espresso dal Governo sull'emendamento Belisario 1-*ter.*8, dichiara che anche i relatori valutano favorevolmente l'emendamento, che pertanto si ritiene inserito nella proposta di parere.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1-*ter.*9.

Quindi la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 2.1 e 2.2.

Il deputato Marco CAUSI *(PD), relatore*, ribadisce che i relatori si rimettono sugli identici emendamenti Simonetti 2.3 e Lorenzin 2.4.

La Commissione approva gli identici emendamenti Simonetti 2.3 e Lorenzin 2.4.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* ricorda che i relatori hanno predisposto una riformulazione dell'emendamento Barbolini 2-*bis.*1, accolta dal proponente, che sostituisce interamente gli articoli 2-*bis*, 3 e 4.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* invita il Presidente, in considerazione del fatto che l'emendamento Barbolini 2-*bis.*1, riformulato dai relatori, sostituisce interamente gli articoli da 2-*bis* a 4, a permettere alla Commissione di esaminare e, se del caso, a porre in votazione le proposte emendative relative a tali articoli, che possano essere riferite all'emendamento Barbolini 2-*bis.*1, come riformulato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, accoglie la richiesta dell'onorevole Lanzillotta.

Constatata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Belisario 2-*bis.*2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Simonetti 2-*bis.*3.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* rileva che l'emendamento Belisario 2-*bis.4* risulta assorbito dall'emendamento Barbolini 2-*bis.*1, come riformulato.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* invita i relatori a recuperare la portata della seconda parte del proprio emendamento 2-*bis.*5, sostituendo, al comma 2 dell'articolo 2-*bis* dell'emendamento Barbolini 2-*bis.*1, le parole «può pronunciarsi» con le seguenti «si pronuncia».

Il deputato Marco CAUSI *(PD), relatore,* propone, anche a nome del relatore Leo, di riformulare l'emendamento Barbolini 2-*bis.*1, accolto nella proposta di parere, in modo da recepire la proposta della collega Lanzillotta *(vedi allegato 1).*

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 2-*bis*.6, Simonetti 2-*bis*.7 e Simonetti 2-*bis*.8.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* dichiara che gli emendamenti Simonetti 3.2 e Simonetti 3.3, risultano assorbiti dall'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 3.4.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* avverte che l'emendamento Belisario 3.5 risulta precluso, in quanto non riferibile all'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato. Dichiara quindi che l'emendamento Simonetti 3.1 risulta assorbito dall'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato.

Avverte successivamente che l'emendamento Simonetti 4.2 risulta precluso, in quanto non riferibile all'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 4.3.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* avverte che l'emendamento Belisario 4.4 risulta precluso, in quanto non riferibile all'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato. Avverte quindi che l'emendamento Belisario 4.5 risulta assorbito dall'emendamento Barbolini 2-*bis*.1.

Avverte infine che gli emendamenti Belisario 4.6, Simonetti 4.7, Belisario 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 risultano preclusi, in quanto non riferibili all'emendamento Barbolini 2-bis.1, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 4.13 e 4.14.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Simonetti 4.1 risulta assorbito dall'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato.

Il deputato Marco CAUSI *(PD), relatore,* ribadisce che i relatori si rimettono alla Commissione sugli identici emendamenti Lanzillotta 5.1, Nannicini 5.2 e Belisario 5.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lanzillotta 5.1, Nannicini 5.2 e Belisario 5.3.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che devono pertanto ritenersi preclusi gli emendamenti D'Ubaldo 5.4 e Lorenzin 5.5.

Dichiara quindi che, constatata l'assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato all'emendamento Belisario 7.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 7.2, 7.3 e 7.4.

Il deputato Roberto SIMONETTI *(LNP)* fa propria la proposta emendativa Misiani 7.01 e ne chiede la votazione.

La Commissione respinge la proposta emendativa Misiani 7.01.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato alla proposta emendativa Belisario 7.02.

Il deputato Beatrice LORENZIN *(PdL)* ritira la propria proposta emendativa 8.01 e dichiara di presentare una osservazione *(vedi allegato 4)*.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO *(PD)* ritira la propria proposta emendativa 8.02. Ritira altresì la propria proposta emendativa 8.03, dichiarando di presentare una osservazione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* dichiara di ritirare il proprio emendamento 9.1.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 9.2.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* invita i relatori a modificare la valutazione da loro espressa sul proprio emendamento 9.3, osservando che Roma capitale non può svolgere attività di promozione turistica se non coordinandosi con lo Stato e la regione.

Il deputato Marco CAUSI *(PD), relatore*, modifica il parere sull'emendamento Lanzillotta 9.3, esprimendosi in senso favorevole.

Il deputato Maurizio LEO *(PdL), relatore*, pur ritenendo che il coordinamento con lo Stato e la regione avrebbe dovuto comunque ritenersi implicitamente previsto, accoglie l'emendamento Lanzillotta 9.3.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte pertanto che l'emendamento Lanzillotta 9.3 deve intendersi inserito nella proposta di parere dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 9.4.

Quindi la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 11.1 e 11.3.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato alla proposta emendativa Belisario 11.4.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* dichiara di non accettare la riformulazione proposta dai relatori del proprio emendamento 11.5, in quanto la prima parte dell'emendamento, che sulla base di tale riformulazione sarebbe mantenuta, risulta pleonastica perché semplicemente l'applicazione della normativa vigente sia dell'Unione europea che nazionale.

Osserva invece che la parte significativa dell'emendamento è costituita dal secondo periodo, che subordina al rispetto di tale normativa l'erogazione dei finanziamenti statali, in modo da dare un impulso decisivo al miglioramento della gestione dei servizi pubblici locali.

Insiste pertanto per la votazione del proprio emendamento 11.5.

La Commissione respinge l'emendamento Lanzillotta 11.5.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Lanzillotta 11.6 e Simonetti 11.7.

Il deputato Maurizio LEO *(PdL), relatore*, segnala che, per effetto del parere favorevole espresso sugli emendamenti Lanzillotta 11.6 e Simonetti 11.7, soppressivi dei commi 4 e 5 dell'articolo 11, l'emendamento Simonetti 11.101 deve considerarsi assorbito.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 11-*bis*.1.

Quindi la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 11-*bis*.101, 11-*bis*.102 e 11-*bis*.103.

Il sottosegretario Roberto CECCHI ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento Lorenzin 11-*bis*.2.

Il deputato Beatrice LORENZIN *(PdL)* ritira il proprio emendamento 11-*bis*.2.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Lorenzin 11-*bis*.3 deve ritenersi assorbito nelle riformulazioni e integrazioni dei relatori alla propria proposta di parere presentate all'inizio della seduta *(vedi allegato 2)*.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO *(PD)* ritira il proprio emendamento 11-*bis*.4.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'emendamento D'Ubaldo 11-*bis*.5 deve ritenersi assorbito nelle riformulazioni e integrazioni dei relatori alla propria proposta di parere presentate all'inizio della seduta *(vedi allegato 2)*.

Dichiara quindi che constatata l'assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato alla proposta emendativa Barbolini 11-*bis*.6.

Avverte quindi che gli emendamenti Lanzillotta 11-*bis*.7 e Stradiotto 11-*bis*.8 devono ritenersi assorbiti nelle riformulazioni e integrazioni dei

relatori alla propria proposta di parere presentate all'inizio della seduta *(vedi allegato 2)*.

Il deputato Beatrice LORENZIN (PdL) ritira il proprio emendamento 11-*bis*.9.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Simonetti 11-*bis*.10, 11-*bis*.11 e 11-*bis*.12.

Il deputato Roberto SIMONETTI *(LNP)* sottoscrive l'emendamento Misiani 11-*bis*.13, come riformulato.

Il sottosegretario Roberto CECCHI ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento Misiani 11-*bis*.13, come riformulato.

Il deputato Marco CAUSI *(PD), relatore*, anche a nome del collega Leo, modifica il parere espresso, rimettendosi alla Commissione sull'emendamento Misiani 11-*bis*.13, come riformulato, ricordando che nei lavori istruttori era stato verificato che la riformulazione non comportava difficoltà sotto il profilo finanziario.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento Misiani 11-*bis*.13, come riformulato, in considerazione del fatto che tale emendamento prevede un ulteriore aumento dell'addizionale sui diritti di imbarco. Richiama quindi le puntuali motivazioni addotte dal ministro Patroni Griffi, nella fase iniziale della seduta, da cui emerge che è del tutto inopportuno, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello giuridico, prevedere un tale aumento.

La Commissione approva l'emendamento Misiani 11-*bis*.13, come riformulato.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* esprime la propria contrarietà sull'emendamento Misiani 11-*bis*.14, nel testo riformulato dai relatori e ne chiede la votazione. In generale si dichiara contraria al finanziamento delle spese relative all'esercizio delle funzioni di Roma capitale mediante aumento di tariffe e tasse.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* ritiene che gli emendamenti Misiani siano coerenti con l'impostazione adottata dal proprio gruppo, per cui le spese per i servizi relativi al ruolo di capitale devono essere posti a carico di coloro che usufruiscono di tali servizi.

La Commissione approva l'emendamento Misiani 11-*bis*.14, come riformulato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato alla proposta emendativa Stradiotto 11-*ter*.01.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO *(PD)*, con riferimento al proprio emendamento 12.7 osserva che una città come Berlino ha 149 consiglieri comunali.

Il senatore Walter VITALI *(PD)* ritiene che la questione del numero dei membri dell'Assemblea capitolina possa essere più opportunamente affrontata nell'ambito del disegno di legge recante la Carta delle autonomie. Si unisce pertanto all'invito al collega D'Ubaldo a ritirare il proprio emendamento 12.7.

Il deputato Beatrice LORENZIN *(PdL)* invita la Commissione ad evitare che problemi così complessi come quelli ai quali si riferisce l'emendamento D'Ubaldo 12.7 e gli altri emendamenti del medesimo presentatore sugli organi di Roma capitale siano affrontati senza il necessario approfondimento.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO *(PD)* ritira il proprio emendamento 12.7, dichiarando di presentare una osservazione *(vedi allegato 4)*.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* osserva che l'emendamento D'Ubaldo 12.4 elimina il limite massimo di quindici al numero dei municipi. Dichiara pertanto il proprio voto contrario su tale emendamento.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO *(PD)* insiste per la votazione dei propri emendamenti 12.4 e 12.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Ubaldo 12.4 e 12.5.

Il deputato Marco CAUSI *(PD), relatore*, ribadisce che i relatori si rimettono alla Commissione sull'emendamento D'Ubaldo 12.3, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento D'Ubaldo 12.3, come riformulato.

Il deputato Roberto SIMONETTI *(LNP)* sottoscrive l'emendamento Nannicini 12.2 e insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Nannicini 12.2.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO *(PD)* ritira il proprio emendamento 12.6 e dichiara di presentare un'osservazione.

Il deputato Maurizio LEO *(PdL), relatore*, anche a nome del collega Causi, propone una riformulazione dell'osservazione Vitali Oss.1, esprimendo parere favorevole sul testo, come riformulato. Esprime altresì parere favorevole sull'osservazione Vitali Oss.2. Esprime altresì parere favorevole sulle ulteriori osservazioni presentate in corso di seduta *(vedi allegato 4)*.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO *(PD)* si dichiara contrario a quanto contenuto nell'osservazione del collega Leo, relativa al trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale in Eur SpA.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* si associa al collega D'Ubaldo nella contrarietà all'osservazione del collega Leo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* avverte che l'osservazione Lanzillotta Oss.3 deve intendersi superata, per effetto dell'approvazione dell'emendamento D'Ubaldo 12.3.

Avverte altresì che le restanti osservazioni, su cui i relatori hanno espresso parere favorevole, si intendono inserite nella proposta di parere dei relatori medesimi.

Essendo concluso l'esame delle proposte emendative presentate, dichiara pertanto che si procederà alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione sulla proposta di parere favorevole dei relatori, come risultante dalle integrazioni, riformulazioni ed osservazioni accolte nel corso della seduta e dagli emendamenti approvati.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)*, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sulla proposta di parere, osserva che essa migliora in misura notevole il testo trasmesso all'esame della Commissione. In particolare risultano chiariti l'ambito di intervento e i rapporti tra le diverse fonti normative, con specifico riferimento alla legge statale e a quella regionale. Viene eliminata una disposizione che attribuiva al Teatro dell'Opera una configurazione di teatro provinciale o cittadino. E' introdotta una procedura di programmazione degli interventi infrastrutturali. Dichiara tuttavia che la propria astensione sulla proposta di parere, in quanto non può in alcun modo condividere le disposizioni in essa introdotte che prospettano un aumento dell'imposta di soggiorno e dei diritti aeroportuali per finanziare gli interventi di Roma capitale. Ribadisce la propria contrarietà, già evidenziata nel corso della seduta, a finanziare l'attività dell'ente Roma capitale con ulteriori aumenti delle imposte e delle tariffe, invece che cercare di migliorare e rendere più efficiente la gestione dell'ente, tanto più che la città deve già sopportare un livello di pressione fiscale elevatissimo.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* dichiara il voto contrario del Gruppo Lega nord sulla proposta di parere, innanzitutto per il fatto che

essa reca numerose previsioni che si collocano del tutto al di fuori dell'oggetto e dei criteri della legge delega. Esprime peraltro la propria soddisfazione per alcune modifiche introdotte nella seduta della Commissione, in particolare per la soppressione della disposizione che avrebbe comportato la partecipazione del Sindaco di Roma alle sedute del CIPE.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV), nell'esprimere il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori, chiede al Presidente di essere autorizzato a depositare una dichiarazione in cui sono illustrate in modo dettagliato le motivazioni di tale contrarietà.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* dispone che la dichiarazione di voto del senatore Belisario sia pubblicata in allegato al resoconto della seduta *(vedi allegato 5).*

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO *(PD)* dichiara il voto favorevole del Gruppo PD alla proposta di parere dei relatori, di cui apprezza l'impegno per rafforzare i contenuti del testo iniziale. Osserva peraltro che la delega contenuta nell'articolo 23 della legge n. 42 del 2009 aveva suscitato aspettative di interventi di maggiore portata. Per questo auspica che il Governo voglia di nuovo affrontare la materia, anche nell'ambito di un decreto correttivo, al fine di porre Roma nelle condizioni ottimali, sotto il profilo dell'organizzazione dell'ente, delle funzioni amministrative ad esso conferite e delle risorse di cui disporre, per offrire un livello di servizi degno di una capitale di tale rilevanza.

Il deputato Beatrice LORENZIN *(PdL)*, nel ringraziare i relatori per l'impegno dimostrato, esprime il voto favorevole del Gruppo PdL. Ritiene peraltro che la delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 avrebbe permesso di adottare ulteriori misure per agevolare una riorganizzazione che consenta di migliorare la qualità dei servizi offerti da Roma. Esprime il proprio rammarico per la soppressione delle disposizioni concernenti il Teatro dell'Opera, che non avrebbero ridimensionato il ruolo di questa istituzione culturale così importante, ma ne avrebbero rafforzato il legame con la città e favorito lo svolgimento della propria attività. Esprime rammarico altresì per la mancata introduzione di una disposizione che preveda il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione detenuta dallo Stato in EUR S.p.A. in considerazione del ruolo strategico che la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà di tale società può rivestire per lo sviluppo della città. Per quanto riguarda infine la previsione che l'imposta di soggiorno possa essere destinata al finanziamento di interventi infrastrutturali, osserva che non ritiene inammissibile una tale misura, in considerazione del fatto che città di altri Paesi che hanno sicuramente una capacità di attrazione turistica inferiore a Roma prevedono imposte connesse al turismo assai più elevate.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione del Presidente sulle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento della Commissione, ai sensi delle quali, per la validità delle deliberazioni relative all'approvazione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In considerazione del fatto che al momento la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione non si registra, ritiene che la Commissione non possa procedere a votare la proposta di parere dei relatori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* osserva che l'applicazione di tale previsione, attraverso la verifica della presenza o meno della maggioranza dei componenti, ha luogo mediante l'apposita procedura di verifica del numero legale disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo 6. Tale comma dispone che il Presidente non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano, Dispone altresì che i richiedenti la verifica del numero legale siano sempre considerati presenti agli effetti del numero legale. Osserva quindi che analoghe previsioni sono recate dall'articolo 46 del Regolamento della Camera dei deputati; anche in questo caso il *quorum* della maggioranza dei componenti è previsto ai fini della validità delle deliberazioni ivi individuate; la verifica della sussistenza o meno di tale *quorum* è peraltro subordinata alla procedura e alle condizioni definite dal comma 4 del medesimo articolo 46.

Rileva infine, per quanto concerne la modalità della votazione, che ordinariamente la votazione sullo schema di parere è effettuata per alzata di mano, come è sempre accaduto, in precedenza, per la votazione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione. La votazione qualificata peraltro deve essere richiesta, in base al comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento della Commissione, che riproduce, sotto questo profilo, le disposizioni dell'articolo 51 del Regolamento della Camera, da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* protesta vibratamente, affermando che la decisione del Presidente di procedere alla votazione sulla proposta di parere dei relatori rappresenta un'ulteriore grave violazione del Regolamento, dopo che, nella fase di avvio dell'esame dello schema di decreto legislativo, una prima, altrettanto grave, violazione era stata commessa, rifiutando di riconoscere ai Gruppi di opposizione un relatore, come espressamente prevede l'articolo 5 del Regolamento della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* intima al senatore Franco di non intervenire se non gli è stato da lui concesso il permesso di parlare. Sospende quindi la seduta per cinque minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,10.*

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo essersi scusato per i toni accesi del proprio precedente intervento, comunica al Presidente che il proprio Gruppo ritiene illegittima la votazione della proposta di parere e intende portare la questione all'attenzione dei Presidenti di Camera e Senato. Per tale ragione i membri del Gruppo della Lega nord non parteciperanno alla votazione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* ribadisce la piena conformità alle previsioni regolamentari del proprio operato.

Pone quindi in votazione la proposta di parere dei relatori, come risultante dalle integrazioni, riformulazioni ed osservazioni accolte nel corso della seduta e dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva la proposta di parere dei relatori come risultante dalle integrazioni, riformulazioni ed osservazioni accolte nel corso della seduta e dagli emendamenti approvati *(vedi allegato 6)*.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* avverte che il parere approvato dalla Commissione sarà trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato.

*La seduta termina alle ore 19,15.*

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425)**

**PROPOSTE EMENDATIVE ALLA NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**
*(vedi seduta del 20 marzo 2012)*

**Art. 1.**

**1.1**
BELISARIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente*:

«2. Il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione, è effettuato con legge regionale, sentiti la provincia di Roma e Roma capitale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

---

**1.2**
LANZILLOTTA

*Al comma 2 sostituire le parole* «Fermo restando quanto previsto» *con le seguenti:* «Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite».

---

**1.3**
SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 2, sopprimere le parole*: «nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge,».

---

**Art. 1-*bis*.**

**1-*bis*.1**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 1, dopo le parole*: «articolo 24, comma 5,», *inserire le seguenti*: «lettera *b)*,».

---

**1-*bis*.2**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 1, sopprimere le parole*: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».

---

**1-*bis*.3**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 1, dopo le parole*: «Gazzetta Ufficiale,» *inserire le seguenti*: «sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia,».

---

**1-*bis*.3.**

SIMONETTI *(nuova formulazione)*

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato».

---

**1-*bis*.4**

BELISARIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente*:

«2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato dall'ISTAT in collaborazione con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quantificazione avviene tenendo in considerazione esclusivamente le metodologie di calcolo basate sui fabbisogni standard.».

---

**1-*bis*.5**

LANZILLOTTA

*Al comma 2, dopo le parole:* «che si avvale della collaborazione» *aggiungere le seguenti:* «dell'ISTAT e».

---

**1-*bis*.6**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 2, sostituire la parola*: «approvata» *con la seguente*: «adottata».

---

**1-*bis*.7**

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

«2-*bis*. Per il concorso al finanziamento delle spese quantificate secondo le modalità di cui al comma 2 la legge di stabilità, nei limiti dei saldi di bilancio programmati, provvede alla istituzione di un fondo cui annualmente contribuiscono lo Stato e la regione con quota parte del gettito dell'IVA prodotta sul territorio di Roma capitale.».

---

**1-*bis*.8**
STRADIOTTO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«3. I maggiori oneri di cui al comma 1 devono essere compensati da minori oneri per gli enti territoriali e statali con competenze ricadenti sul territorio del comune di Roma capitale.».

---

**Art. 1-*ter*.**

**1-*ter*.1**
SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sopprimerlo*

---

**1-*ter*.2**
SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 1, sopprimere le parole*: «connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli».

---

**1-*ter*.3**
SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 1, sopprimere le parole*: «per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti».

---

**1-*ter*.4**
SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente*:

«2. Allo scopo di dare attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, mediante cooperazione tra i livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, ai sensi

dell'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

---

**1-*ter*.5**

BELISARIO

*Al comma 3, dopo le parole:* «è approvata dal CIPE,» *inserire le seguenti*: «integrato dal Sindaco di Roma capitale,».

---

**1-*ter*.6**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole*: «sentita la» *con le seguenti*: «con parere della».

---

**1-*ter*.7**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo*.

---

**1-*ter*.8**

BELISARIO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente*:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, ovvero l'ente Roma capitale ove interessato»;

*b)* al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole «provincia autonoma competente», sono inserite le seguenti: «, ovvero Roma capitale se competente»;

*c)* al comma 2, lettera *c)*, primo periodo, dopo le parole «e delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, ovvero dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;

*d)* al comma 2, lettera *c)*, secondo periodo, dopo le parole «o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, ovvero dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;

*e)* al comma 3-*bis*, dopo le parole «o delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, ovvero dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,».

---

**1-*ter*.9**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 4, sostituire la parola*: «concorrono» *con le seguenti*: «possono concorrere».

---

**Art. 2.**

**2.1**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 2, sostituire le parole*: «relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale» *con le seguenti*: «relative alle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge delega».

---

**2.2**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 2, sopprimere le parole*: «, quale componente,».

---

**2.3**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sopprimere il comma 3*.

---

**2.4**

LORENZIN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 2-*bis*.**

**2-*bis*.1**

BARBOLINI, SORO, VITALI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

*Sostituire gli articoli da 2-bis a 4 con i seguenti*:

**«Art. 2-*bis*.**

*(Conferenza delle Soprintendenze)*

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

2. La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dei beni culturali e del paesaggio». La Conferenza può essere chiamata altresì a pronunciarsi in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.

3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

*a)* definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

*b)* esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

*c)* promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi;

*d)* adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, i competenti uffici ministeriali assicurano in favore della Sovraintendenza capitolina un appropriato flusso informativo, mediante modalità tecniche appositamente concordate, in merito allo svolgimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse, umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art. 3.

*(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici)*

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera i), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-*bis*, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.».

---

**2-*bis*.1**

BARBOLINI *(nuova formulazione)*

*Sostituire gli articoli da 2-bis a 4 con i seguenti*:

**«Art. 2-*bis*.**

*(Conferenza delle Soprintendenze)*

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dei beni culturali e del paesaggio». La Conferenza può pronunciarsi in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.

3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le

altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

*a)* definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

*b)* esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

*c)* promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

*d)* adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovraintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse, umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art. 3.

*(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici)*

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-*bis*, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.»

---

**2-*bis*.1 (ulteriore nuova formulazione)**

BARBOLINI

*Sostituire gli articoli da 2-bis a 4 con i seguenti*:

**«Art. 2-*bis*.**

*(Conferenza delle Soprintendenze)*

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dei beni culturali e del paesaggio». La Conferenza si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.

3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le

altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

*a)* definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

*b)* esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

*c)* promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

*d)* adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovraintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse, umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art. 3.

*(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici)*

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-*bis*, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.»

---

**2-*bis*.2**

BELISARIO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «storici e artistici,» *inserire le seguenti*: «ambientali e fluviali».

---

**2-*bis*.3**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole*: «, anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale».

---

**2-*bis*.4**

BELISARIO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da*: «, anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori,» *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «. La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. La Conferenza può essere chiamata altresì a pronunciarsi in merito al rilascio dei titoli autorizzatori,

nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.».

---

**2-*bis*.5**

LANZILLOTTA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La Conferenza decide in merito allo svolgimento degli eventi e alla realizzazione degli interventi previsti in attuazione dei documenti adottati ai sensi del comma 3»;

*b)* al secondo periodo, dopo le parole: «si pronuncia» *inserire la seguente:* «altresì».

---

**2-*bis*.6**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente*: «Alla Conferenza partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio e Roma capitale, con i rispettivi uffici territorialmente competenti in materia di beni culturali.».

---

**2-*bis*.7**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente*:

«3. La Conferenza, nel rispetto del principio di leale collaborazione e ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, promuove, favorisce, armonizza e integra le attività di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica presenti sul territorio di Roma, anche con accordi in materia di programmazione economica e al fine di definire obiettivi, fissare i tempi e le modalità di attuazione di strategie comuni, piani e attività.».

---

**2-*bis*.8**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. La Conferenza è convocata dal Ministero per i beni e le attività culturali su motivata richiesta di uno dei soggetti componenti.».

---

**Art. 3.**

**3.2**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 1, dopo la parola*: «relative» *inserire le seguenti*: «al concorso».

---

**3.3**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 1, sostituire la parola*: «culturali» *con le seguenti*: « storici, artistici».

---

**3.4**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole*: «la valorizzazione» *con le seguenti*: « il concorso alla valorizzazione».

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola:* «Essa» *con la seguente:* «Esso».

---

**3.5**

BELISARIO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole*: «e del paesaggio».

---

**3.1**
SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Alla rubrica, sostituire la parola*: «Valorizzazione» *con le seguenti*: «Concorso alla valorizzazione».

---

**Art. 4.**

**4.2**
SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**4.3**
SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In materia di beni storici, artistici, ambientali e fluviali, sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge delega, le funzioni amministrative concernenti:

*a)* il concorso nella valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze, nei casi e nei limiti specificati all'articolo 2-*bis* del presente decreto, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

*b)* la definizione di modalità procedimentali condivise tra Stato, Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.».

---

**4.4**
BELISARIO

*Al comma 2, lettera* a)*, sopprimere le parole*: «e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**4.5**

BELISARIO

*Al comma 2, sopprimere la lettera* b).

*Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, i competenti uffici ministeriali assicurano in favore della Sovraintendenza capitolina un appropriato flusso informativo, mediante modalità tecniche appositamente concordate, in merito allo svolgimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

---

**4.6**

BELISARIO

*Al comma 3, sostituire le parole:* «al patrimonio culturale presente», *con le seguenti*: «ai beni culturali presenti».

---

**4.7**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 3, lettera* a)*, sopprimere le parole*: «e al coordinamento delle relative attività».

---

**4.8**

BELISARIO

*Al comma 3, lettera* a)*, sostituire le parole:* «ai sensi dell'articolo 17» *con le seguenti*: «di cui all'articolo 17».

---

**4.9**

BELISARIO

*Al comma 3, lettera* b)*, sostituire le parole:* «ai sensi dell'articolo 17» *con le seguenti*: «di cui all'articolo 17».

---

**4.10**
BELISARIO

*Al comma 3, lettera* c)*, sostituire le parole:* «ai sensi dell'articolo 29, comma 5,» *con le seguenti*: «di cui all'articolo 29, comma 5,».

---

**4.11**
BELISARIO

*Al comma 3, lettera* e)*, sostituire le parole:* «dei beni del patrimonio culturale» *con le seguenti*: «dei beni culturali».

---

**4.12**
BELISARIO

*Al comma 3, lettera* f)*, sostituire le parole:* «il patrimonio culturale» *con le seguenti*: «i beni culturali».

---

**4.13**
SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, i competenti uffici ministeriali provvedono a informare la Sovraintendenza capitolina, mediante modalità tecniche appositamente concordate, dello svolgimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

---

**4.14**
SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Restano escluse dalle funzioni attribuite a Roma capitale dal presente articolo le attività connesse con la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal

Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.».

---

**4.1**
SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Alla rubrica, sostituire le parole*: «beni culturali» *con le seguenti*: «beni storici e artistici».

---

**Art. 5.**

**5.1**
LANZILLOTTA

*Sopprimerlo.*

---

**5.2**
NANNICINI, MISIANI, BARBOLINI

*Sopprimerlo.*

---

**5.3**
BELISARIO

*Sopprimerlo.*

---

**5.4**
D'UBALDO

*Sostituirlo con il seguente*:

«Art. 5. - *(Fondazioni Teatro dell'Opera di Roma e Accademia Nazionale di Santa Cecilia)* – 1. Alle Fondazioni Teatro dell'Opera di Roma e Accademia Nazionale di Santa Cecilia si riconosce il particolare ruolo di

rappresentanza istituzionale di Roma capitale in ambito culturale e musicale.

2. Roma capitale concorre con proprie risorse alla promozione e alla valorizzazione delle attività istituzionali delle Fondazioni Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Teatro dell'Opera di Roma assicurando il rispetto di criteri di equilibrio e proporzione nei finanziamenti diretti alle due istituzioni.

3. Le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, dotata di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sono conferite a Roma capitale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. Resta confermato ogni altro contributo previsto dalla vigente normativa.

5. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma sarà adeguato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione.».

---

**5.5**

LORENZIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sostituire le parole da:* «annualmente» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «al Teatro dell'Opera di Roma sulla base del programma di attività triennale. Resta confermato ogni altro contributo previsto dalla vigente normativa.»;

*b) aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-*bis*. Dalla data di approvazione del nuovo statuto non si applicano alla fondazione Teatro dell'Opera le seguenti disposizioni:

*a)* il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell'articolo 6, terzo comma, e degli articoli 16 e 19;

*b)* gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;

*c)* gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

*d)* l'articolo 2, nonché il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6;

*e)* dalla data di efficacia del contratto integrativo aziendale non si applicano alla fondazione Teatro dell'Opera di Roma l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 1, 3 e 3-*bis)*, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.».

---

**Art. 7.**

**7.1**

BELISARIO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**7.2**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 2, alinea, dopo le parole*: «Roma capitale» *inserire le seguenti*: «, limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 142, lettera *m)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,».

---

**7.3**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 2, lettera* a)*, sopprimere le parole:* «tutela e».

---

**7.4**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 2, lettera* b), *sopprimere la parola*: «tutela,».

---

**7.01**

MISIANI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

1. All'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 3, 4 e 7 si applica, in quanto compatibile, la disciplina della gestione dei servizi pubblici locali secondo le disposizioni di cui agli articoli 3-*bis* e 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.».

---

**7. 02**

BELISARIO

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Funzioni in materia di trasporto pubblico e mobilità)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione a Roma capitale dei compiti di programmazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto locale operanti nel territorio di Roma capitale, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché in conformità al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.»

*Conseguentemente, all'articolo 11-bis sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 8.**

**8.01**
LORENZIN

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Trasferimento della partecipazione statale in EUR SpA)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di EUR S.p.A. è trasferita a titolo gratuito all'ente Roma capitale.

2. L'operazione di trasferimento di cui al comma 1 è esente da qualsiasi onere fiscale.».

---

**8.02**
D'UBALDO

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Norme in materia di ordinamento di EUR S.p.A.)*

1. EUR S.p.A. prevede nel suo ordinamento la presenza del consiglio di indirizzo e vigilanza, organo che distintamente dai compiti gestionali riservati al consiglio di amministrazione assolve a funzioni di rappresentanza dei cittadini residenti del quartiere Eur nel quadro dell'attività della società e nei limiti delle competenze ad esso attribuite.

2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza individua le linee di indirizzo generale di EUR S.p.A. ed elegge tra i suoi membri il presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; approva il proprio regolamento interno; approva, su proposta del consiglio di amministrazione, le direttive di carattere generale relative all'attività istituzionale della società.

3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.

4. L'assemblea di EUR S.p.A. definisce e approva il regolamento per la scelta dei membri del consiglio di indirizzo e vigilanza, fissandone il numero entro un margine compreso tra cinque e nove.

5. EUR S.p.A. adegua il suo statuto alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».

---

**8.03**
D'UBALDO

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Istituzione in EUR S.p.A. del Comitato dei residenti dell'Eur)*

1. EUR S.p.A., con apposita delibera dell'assemblea istituisce nella sua struttura societaria il «Comitato dei residenti dell'Eur (CRE)». Con la medesima delibera è disciplinato il funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato ha carattere consultivo e coopera, in base a procedure fissate dal regolamento, alla definizione degli obiettivi sociali della società.

3. Il Comitato dura in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque e un massimo di nove componenti, individuati con criteri di competenza tra i residenti del quartiere Eur, il cui territorio corrisponde all'area interessata ai servizi della società. La scelta deve comunque scaturire da procedure di ampia consultazione popolare. Nessun componente può essere nominato più di due volte consecutivamente.

4. L'assemblea dei soci provvede ad adeguare lo statuto della società alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».

---

**Art. 9.**

**9.1**
LANZILLOTTA

*Sopprimerlo.*

---

**9.2**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**9.3**

LANZILLOTTA

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «Ai fini» *fino alla parola:* «avvalersi» *con le seguenti:* «Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi».

---

**9.4**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 11.**

**11.1**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola*: «disciplina,» *inserire le seguenti*: «razionalizzando, anche mediante ricorso alla mobilità interna tra il Comune e le aziende speciali e società partecipate,».

---

**11.2**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola*: «autonomia,» *inserire le seguenti*: «efficacia ed efficienza,».

---

**11.3**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**11.4**

BELISARIO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**11.5**

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Per la gestione dei servizi pubblici locali, Roma capitale opera in conformità con la normativa dell'Unione europea e con quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Al rispetto di tali disposizioni è condizionata l'erogazione dei finanziamenti statali in favore di Roma capitale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 11-*bis*.».

---

**11.6**

LANZILLOTTA

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

---

**11.7**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

---

**Art. 11-*bis*.**

**11-*bis*.1**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**11-*bis*.2**

LORENZIN

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Gli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma possono essere ridefiniti nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

---

**11-*bis*.3**

LORENZIN

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse e le spese relative alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti a Roma capitale, le risorse e spese relative a quanto disposto dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, nonché le risorse e le spese specificatamente destinate dalla normativa vigente.».

---

**11-*bis*.4**

D'UBALDO

*Al comma 2, dopo le parole:* «bilancio dello Stato» *inserire le seguenti:* « e della Regione».

---

**11-*bis*.5**

D'UBALDO

*Al comma 2 dopo le parole:* «dell'articolo 1-*bis*» *inserire le seguenti:* «e all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1-*ter*».

---

**11-*bis*.6**

BARBOLINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 1-*bis*.».

---

**11-*bis*.7**

LANZILLOTTA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le somme dovute a Roma capitale per la gestione dei servizi pubblici locali da parte dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici sono direttamente versate al bilancio di Roma capitale da parte delle tesorerie degli enti interessati, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.».

---

**11-*bis*.8**

STRADIOTTO, BARBOLINI

*Al comma 3, dopo le parole: «*della Costituzione*», inserire le seguenti:* «ovvero connessi al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,».

---

**11-*bis*.9**

LORENZIN

*Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:* «, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

**11-*bis*.10**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole*: «, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

**11-*bis*.11**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Agli eventuali oneri determinati ai sensi degli articoli 1-*bis* e 11 del presente decreto, Roma capitale provvede mediante entrate proprie derivanti dall'incremento del limite massimo dell'imposta di soggiorno fino al doppio del valore stabilito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall'imposta comunale sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, regolamentata dall'Assemblea capitolina, da applicare agli utenti non residenti presso Roma capitale, in relazione all'accesso con mezzi privati al territorio comunale e alla fruizione dei servizi di trasporto pubblico urbano.».

---

**11-*bis*.12**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. L'eventuale maggiore gettito per Roma capitale, derivante dai benefici economici inerenti al proprio ruolo di capitale, così come determinati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-*bis* del presente decreto, é riversato al fondo perequativo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.».

---

**11-*bis*.13**

MISIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 1-*ter* del presente decreto, l'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma di cui all'articolo 14, comma 14, lettera *a)*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere ulteriormente aumentata fino ad un massimo di 1 euro per passeggero e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere.».

---

**11-*bis*.13 (nuova formulazione)**

MISIANI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-*bis*. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 1-*ter* del presente decreto, Roma capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.».

---

**11-*bis*.14**

MISIANI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 le parole: «dieci euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 euro».

3-*ter*. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 1-*ter* del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere è possibile aumentare, fino ad un massimo di ulteriori 5 euro per pernottamento, la tassa di soggiorno da applicare alle strutture ricettive secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione.».

---

**11-*bis*.14 (nuova formulazione)**
MISIANI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-*bis*. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 1-*ter* del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

---

## Art. 11-*ter*

**11-*ter*.1**
LANZILLOTTA

*Al comma 1, dopo le parole:* «una relazione» *inserire le seguenti*: «al Parlamento e».

---

**11-*ter*.01**
STRADIOTTO

*Dopo l'***articolo 11-*ter,** *inserire il seguente:*

### «Art. 11-*quater*

*(Termine gestione commissariale)*

1. Con riferimento alla disciplina di carattere transitorio della gestione commissariale del comune di Roma di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si dispone che tale gestione abbia termine a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto che attua l'ordinamento, anche contabile, di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. I rendiconti e la relativa documentazione relativa alla gestione commissariale sono trasmessi alla gestione ordinaria e sono resi pubblici.

2. Il rimborso delle rate di ammortamento delle operazioni finanziarie poste in essere dalla gestione commissariale, nonché da Roma capitale a seguito dell'assunzione del piano di rientro sono corrisposte, ai sensi del-

l'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, direttamente agli istituti finanziari. Al relativo onere si fa fronte con le risorse pari a 500 milioni di euro annui di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. La gestione ordinaria di Roma capitale assume tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte dalla gestione commissariale.

4. La contabilità speciale di cui al comma 4 dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è chiusa.

5. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma approvato in data 15 giugno 2010 e delle procedure attuative poste in essere fino alla data di entrata in vigore della presente legge, Roma capitale predispone, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, un nuovo piano di rientro dell'indebitamento, di durata triennale. Il piano di rientro viene trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica ed al Ministero dell'interno per le verifiche di cui al comma 8. La verifica positiva del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno sulla congruità del piano di rientro, costituisce presupposto per l'accesso al fondo di 300 milioni di euro di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Sono, in ogni caso, fatte salve le misure previste dall'articolo 14, commi 14 e 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplinano ulteriori fonti di entrata e facoltà normative di Roma capitale.

7. Gli interventi individuati dal piano di rientro dell'indebitamento sono vincolanti per l'ente Roma capitale, che è obbligato a rimuovere i provvedimenti e a non adottare nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla sua piena attuazione.

8. La verifica dell'attuazione del piano di rientro dell'indebitamento è effettuata con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie qualora ritenute necessarie da una delle parti. La verifica è effettuata da un apposito tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'interno, cui partecipano tre rappresentanti della Commissione straordinaria per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e tre dell'Ufficio per l'attuazione del piano di rientro dell'indebitamento di cui al comma 9. I provvedimenti comunali di spesa e comunque tutti i provvedimenti aventi rilevante impatto finanziario sono trasmessi al tavolo tecnico, che esprime un parere sulla compatibilità dei medesimi rispetto all'attuazione del piano di rientro. Nel caso in cui il tavolo tecnico rilevi, in sede di verifica, l'incompatibilità tra un provvedimento assunto da Roma capitale e il conseguimento degli obiettivi del piano di rientro, indica le conseguenti modi-

fiche da apportare al provvedimento stesso. La non attuazione delle modifiche indicate dal tavolo tecnico da parte di Roma capitale si configura come mancata verifica della congruità del piano di rientro. Al termine del triennio previsto per il piano di rientro Roma capitale effettuerà una ricognizione delle eventuali passività non finanziarie ancora residue. Nel caso in cui tali passività risultassero di ammontare rilevante, Roma capitale predispone un nuovo piano di rientro, sulla base delle medesime modalità e procedure previste dalla presente legge. Fino alla completa attuazione del primo piano di rientro sono sospese le procedure esecutive relative alle poste passive del piano stesso nei confronti di Roma capitale.

9. Ai fini dell'attuazione del piano di rientro è istituito, presso il comune di Roma, l'Ufficio per l'attuazione del piano di rientro dell'indebitamento. L'Ufficio è diretto dal ragioniere generale di Roma capitale. La struttura incaricata della gestione commissariale confluisce nell'Ufficio per l'attuazione del piano di rientro dell'indebitamento e svolge compiti di assistenza alla ragioneria e all'avvocatura di Roma capitale per la gestione dei contenziosi e delle attività di natura finanziaria che fanno parte del piano di rientro dall'indebitamento. Per l'espletamento di tali incarichi i componenti dell'Ufficio non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto di nomina e si avvalgono delle strutture comunali.

10. Per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio inseriti nella massa passiva si applica la procedura prevista dall'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

---

## Art. 12.

**12.1**
BELISARIO

*Al comma 3, dopo la parola:* «tavolo» *sono inserite le seguenti*: «di raccordo interistituzionale».

---

**12.7**
D'UBALDO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. In ragione del ruolo di capitale della Repubblica, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'Assemblea capitolina è composta da 60 membri.

4-*ter*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, la parola «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «sessanta».»

---

**12.4**

D'UBALDO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono soppresse le parole «quali circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a quindici, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria.».

---

**12.5**

D'UBALDO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le procedure di cui al comma 9, lo Statuto disciplina nel quadro di un organico processo di riordino funzionale l'attuale struttura e articolazione dei Municipi quali organismi di partecipazione, di consultazione e di capitale gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate da Roma".»

---

**12.3**

D'UBALDO, NANNICINI, BARBOLINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono soppressi il secondo e il terzo periodo.».

---

**12.3 (nuova formulazione)**
D'UBALDO, NANNICINI, BARBOLINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. L'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono abrogati.».

---

**12.2**
NANNICINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. L'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato.».

---

**12.6**
D'UBALDO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, le parole « del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del nuovo ordinamento della città metropolitana di Roma capitale.».

---

## OSSERVAZIONI

**Oss.1**
VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Aggiungere, in fine, la seguente osservazione:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di trasmettere al Parlamento una relazione sulle modalità di superamento della gestione commissariale, poiché l'approvazione del presente decreto sull'ordinamento, anche contabile, di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, pone fine alla disciplina transitoria della gestione commissariale

di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

---

**Oss.1 (nuova formulazione)**
VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Aggiungere, in fine, la seguente osservazione:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di trasmettere al Parlamento una relazione sulle eventuali condizioni e modalità di superamento della gestione commissariale, in considerazione della circostanza che le normative che l'hanno introdotta ne riferiscono la permanenza all'attuazione di Roma capitale.

---

**Oss.2**
VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Aggiungere, in fine, la seguente osservazione:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di adottare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previa ricognizione effettuata d'intesa con Roma capitale per dare piena attuazione all'articolo 24, comma 7, lettera *b)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

---

**Oss.3**
LANZILLOTTA

*Aggiungere, in fine, la seguente osservazione:*

*a)* al fine di ripristinare un corretto equilibrio nel rapporto tra gli organi dell'ente Roma capitale, alterato dalla previsione di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, si evidenzia l'esigenza che il Governo intervenga quanto prima possibile, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, per eliminare la deroga alla disciplina generale dettata dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introdotta con il citato comma 5.

---

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425)**

**RIFORMULAZIONI ED INTEGRAZIONI DEI RELATORI ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE**

*(vedi seduta del 20 marzo 2012)*

*All'articolo 10, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato *con le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*All'articolo 11, sopprimere il comma 4;*

*All'articolo 11, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ferma restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei giudizi promossi da e contro la gestione ed attinenti affari inseriti o da inserire nel piano di rientro, in deroga all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale dell'Avvocatura di Roma capitale per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, alle condizioni previste da apposita convenzione e, in ogni caso, senza l'attribuzione di compensi aggiuntivi per l'attività prestata».

*Conseguentemente, aggiungere in fine la seguente osservazione:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure che, anche a fini di semplificazione, prevedano, in via generale, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina, senza bisogno di mandato.

*All'articolo 11-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni;

*b)* al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non sono altresì computate, le spese relative all'esercizio delle funzioni e al-

l'attuazione degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del presente decreto;

*c)* dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-*bis*. La legge di stabilità provvede alla previa individuazione delle risorse eventualmente necessarie alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del presente decreto.

*d)* sostituire il comma 3 con il seguente: Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

*All'articolo 12, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* previo accordo tra Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, subordinatamente alla verifica *con le seguenti:* sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425)**

**EMENDAMENTI ALLE RIFORMULAZIONI ED INTEGRAZIONI DEI RELATORI ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE**

*(vedi allegato 2)*

**11.101**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*All'articolo 11, sostituire le seguenti parole*: «Sostituire il comma 5 con il seguente», *con le seguenti*: «Sopprimere il comma 5».

---

**11-*bis*.101**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*All'articolo 11-bis, alla lettera b) sopprimere le seguenti parole*: «e 1-*ter*».

---

**11-*bis*.102**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*All'articolo 11-bis, alla lettera b) dopo la parola:* «computate», *aggiungere le seguenti*: «ove sia individuata la necessaria compensazione finanziaria».

---

**11-*bis*.103**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*All'articolo 11-bis, sopprimere le lettere c) e d).*

---

**12.101**

SIMONETTI, Paolo FRANCO, Giancarlo GIORGETTI

*Sopprimere l'articolo 12.*

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425)**

**OSSERVAZIONI PRESENTATE IN CORSO DI SEDUTA**

**Oss. 4.**
LEO

*Aggiungere in fine la seguente osservazione:*

*a)* al fine di garantire il pieno raggiungimento delle finalità individuate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, si evidenzia l'esigenza che il Governo e la Regione Lazio, per quanto concerne, rispettivamente, le materie di competenza legislativa statale e quelle di competenza legislativa regionale, integrino quanto previsto dal presente decreto con il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative necessarie ad assicurare le condizioni ottimali per il governo del proprio territorio e per l'esercizio del ruolo di capitale della Repubblica. A tal fine il Governo, nelle materie di competenza legislativa statale, potrà intervenire anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42. La Regione Lazio, con legge regionale, procederà al conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, in conformità con quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma capitale il 20 ottobre 2011.

**Oss. 5.**
LORENZIN

*Aggiungere in fine la seguente osservazione:*

*a)* in considerazione dell'esigenza di assicurare l'attuazione del criterio di delega di cui al comma 7, lettera *b)*, dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, che prevede il trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, il Governo individui e ponga in essere le iniziative idonee ad effettuare tempestivamente tale trasferimento, includendovi, in particolare, il patrimonio immobiliare di EUR S.p.A., tenuto conto della rilevanza strategica che tale patrimonio e le at-

tività ad esso relative rivestono per lo sviluppo della città; a tal fine gli immobili in questione potranno essere trasferiti anche mediante trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale nel capitale della società.

---

**Oss. 6.**
D'UBALDO

*Aggiungere in fine la seguente osservazione:*

*a)* si invita il Governo a prevedere l'introduzione, mediante atti di indrizzo, di modalità di partecipazione dei cittadini residenti dell'Eur alla individuazione e alla verifica degli obiettivi sociali, connessi alla operatività sul territorio del quartiere, dell'Eur S.p.A. a partecipazione pubblica totalitaria.

---

**Oss. 7.**
I RELATORI

*Aggiungere in fine la seguente osservazione:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure che, ferme restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, permettano alla gestione commissariale di avvalersi delle strutture comunali per il patrocinio nelle controversie in cui è parte, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in ogni caso senza compensi aggiuntivi per l'attività prestata. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale svolta dall'Avvocatura dello Stato».

---

**Oss. 8.**
D'UBALDO

*Aggiungere in fine la seguente osservazione:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di intervenire, nella sede appropriata, costituita dall'esame parlamentare del disegno di legge concernente la Carta delle autonomie locali, ovvero con le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di rivedere in aumento il numero dei componenti dell'Assemblea capitolina, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 156 del 2010, tenuto conto delle

maggiori esigenze di rappresentatività che Roma capitale presenta in relazione alla sua dimensione demografica;

---

**Oss. 9.**
CAUSI

*Aggiungere in fine la seguente osservazione:*

*a)* valuti il Governo di predisporre gli opportuni interventi legislativi per modificare il comma 9 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 al fine di stabilire anche per la città metropolitana di Roma capitale, come è previsto per le altre dai commi 3, 6 e 8 dell'articolo 23 della medesima legge, che le sue funzioni sono stabilite dallo Statuto.

---

ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425)**

## DICHIARAZIONE DEL SENATORE BELISARIO

Il presente decreto legislativo tenta di completare l'attuazione dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, dopo l'emanazione del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, pesantemente osteggiato dal Gruppo IdV sostenendo come sia «emersa la esclusiva preoccupazione di regolamentare lo *status* giuridico ed economico dei membri elettivi e di governo della Città di Roma eludendo le funzioni di Roma capitale, costituzionalmente necessarie».

Il testo in oggetto – riscritto ben due volte dai relatori e al netto delle eventuali modificazioni che sono state accolte nella seduta odierna dalla Commissione parlamentare – oltre a caratterizzarsi per il suo profilo dichiaratamente omissivo, si distingue per talune disposizioni che potrebbero generare duplicazioni di funzioni, confusione normativa e perduranza del carattere «castale».

Analiticamente, queste le maggiori criticità:

– non viene opportunamente esplicitato che la valutazione sulle ulteriori risorse finanziarie da assegnare a Roma Capitale siano conferite tenendo in considerazione esclusivamente i fabbisogni standard con espressa esclusione della spesa storica;

– pur essendo stata inserita la programmazione pluriennale degli interventi, non si è integrato il CIPE, sotto il profilo soggettivo, con il Sindaco di Roma, attraverso le opportune modifiche alla cosiddetta «legge obiettivo»;

– nell'ambito del concorso alla valorizzazione dei beni storici, se per certi aspetti le disposizioni si allineano alle prescrizioni della legge delega, per altri lo schema di decreto rimane «barocco», soprattutto nella parte concernente la materia archeologica che deve necessariamente lasciarsi al Ministero dei beni culturali, con supporto informativo di Roma capitale;

– con riguardo al Teatro dell'Opera di Roma, appare assolutamente inopportuno spostarlo sotto la competenza esclusiva di Roma Capitale, anche in forza del possibile rischio di «isolamento operativo» che subirebbe il Teatro dallo scorporo ministeriale: sarebbe l'unico gestito autonomamente da un Comune, seppur capitale, sul territorio nazionale;

– per quanto concerne i servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità, il decreto legislativo è del tutto ca-

rente sia sotto il profilo delle risorse che, soprattutto, sotto quello della gestione del comparto. Quello della mobilità, oltre alle prescrizioni della legge delega, sarebbe ragionevolmente uno dei compiti primari della Capitale, per migliorare concretamente la vita dei cittadini;

– altra norma spiccatamente «castale» è quella che intende conferire – senza vincoli – più personale alla Giunta capitolina. Si derogano, infatti, le disposizioni riguardanti il trasferimento di personale solo in modo contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche di altri enti, con riguardo al personale aggiuntivo della Giunta capitolina (per Alemanno non è forse sufficiente un ufficio stampa di 35 persone?).

– assenza di norme riguardanti: sistema produttivo, sviluppo urbano, edilizia pubblica e privata, come prescritto nella legge delega;

– dubbi profili di copertura finanziaria: come rilevato dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati, si segnala la possibilità che si determinino, in particolare nella fase di prima applicazione della norma, accresciute esigenze finanziarie, connesse a difficoltà organizzative e logistiche derivanti dall'attribuzione a Roma capitale di funzioni attualmente esercitate da altri livelli del governo. Stante l'invarianza delle risorse disponibili, potrebbero discenderne difficoltà operative che potrebbero ostacolare l'efficiente esercizio delle funzioni trasferite, limitatamente alla fase di subentro della nuova amministrazione ad esse preposta».

In definitiva, lo schema di decreto all'esame appare assai deludente, non completamente in grado di soddisfare le esigenze imposte dalla legge delega, né di conferire alla capitale della Repubblica quel *quid pluris* assolutamente necessario, in analogia alle altri capitali, non solo europee, per fornire reali strumenti di controllo e di gestione riferiti ad un territorio caratterizzato da peculiari problematiche di primario rilievo.

L'Italia dei Valori esprime voto contrario allo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di Roma capitale.

ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425)**

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale», approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

*(Oggetto)*

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «legge delega», il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

2. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall'articolo

2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

**Art. 1-*bis***

*(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica)*

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera *b)*, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

**Art. 1-*ter***

*(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale)*

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dal commi 1 e 1-*bis* del medesimo articolo 1.

3-*bis*. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, ovvero l'ente Roma capitale ove interessato,»;

*b)* al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole «provincia autonoma competente», sono inserite le seguenti: « ovvero Roma capitale se competente,»;

*c)* al comma 2, lettera *c)*, primo periodo, dopo le parole «e delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: « ovvero dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;

*d)* al comma 2, lettera *c)*, secondo periodo, dopo le parole «o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: « ovvero dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, »;

*e)* al comma 3-*bis*, dopo le parole «o delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: « ovvero dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, ».

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

## Art. 2

*(Raccordi istituzionali)*

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del

Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

## Capo II

## BENI STORICI, ARTISTICI, AMBIENTALI E FLUVIALI

### Art. 2-*bis*

*(Conferenza delle Soprintendenze)*

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dei beni culturali e del paesaggio». La Conferenza si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.

3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

*a)* definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

*b)* esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

*c)* promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

*d)* adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovraintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art. 3

*(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici)*

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-*bis*, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

**Art. 4**

*Soppresso*

**Art. 5**

*Soppresso*

**Art. 6**

*Soppresso*

**Art. 7**

*(Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali)*

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:

*a)* alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

*b)* alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

*c)* alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;

*d)* alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

## Capo III

## SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE PRODUTTIVO E TURISTICO

### Art. 8

*(Funzioni in materia di fiere)*

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

### Art. 9

*(Funzioni in materia di turismo)*

1. Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,».

3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-*bis*. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.»

## Capo IV

## PROTEZIONE CIVILE

### Art. 10

*(Funzioni in materia di protezione civile)*

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

## Capo V

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

### Art. 11

*(Organizzazione e personale)*

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

## Capo VI

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

### Art. 11-*bis*

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del presente decreto.

2-*bis*. La legge di stabilità provvede alla eventuale compensazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-*bis e 1*-ter del presente decreto.

3. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

3-*bis*. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 1- *ter* del presente decreto, Roma capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

3-*ter*. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 1-*ter* del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### Art. 11-*ter*

*(Rendicontazione della gestione commissariale)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-*ter* è aggiunto il seguente: «13-*quater*. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.»

2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

### Art. 12

*(Disposizioni finali)*

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle

amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-*bis*. L'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono abrogati.

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* al fine di garantire il pieno raggiungimento delle finalità individuate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, si evidenzia l'esigenza che il Governo e la Regione Lazio, per quanto concerne, rispettivamente, le materie di competenza legislativa statale e quelle di competenza legislativa regionale, integrino quanto previsto dal presente decreto con il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative necessarie ad assicurare le condizioni ottimali per il governo del proprio territorio e per l'esercizio del ruolo di capitale della Repubblica. A tal fine il Governo, nelle materie di competenza legislativa statale, potrà intervenire anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42. La Regione Lazio, con legge regionale, procederà al conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, in conformità con quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma capitale il 20 ottobre 2011;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di adottare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previa ricognizione effettuata d'intesa con Roma capitale per dare piena attuazione all'articolo 24, comma 7, lettera *b)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

*c)* in considerazione dell'esigenza di assicurare l'attuazione del criterio di delega di cui al comma 7, lettera *b)*, dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, che prevede il trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, il Governo individui e ponga in essere le iniziative idonee ad effettuare tempestivamente tale trasferimento, includendovi, in particolare, il patrimonio immobiliare di EUR S.p.A., tenuto conto della rilevanza strategica che tale patrimonio e le attività ad esso relative rivestono per lo sviluppo della città; a tal fine gli immobili in questione potranno essere trasferiti anche mediante trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale nel capitale della società;

*d)* si invita il Governo a prevedere l'introduzione, mediante atti di indrizzo, di modalità di partecipazione dei cittadini residenti dell'Eur alla individuazione e alla verifica degli obiettivi sociali, connessi alla operati-

vità sul territorio del quartiere, dell'Eur S.p.A. a partecipazione pubblica totalitaria;

*e)* valuti il Governo l'opportunità di trasmettere al Parlamento una relazione sulle eventuali condizioni e modalità di superamento della gestione commissariale, in considerazione della circostanza che le normative che l'hanno introdotta ne riferiscono la permanenza all'attuazione di Roma capitale;

*f)* valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure che, anche a fini di semplificazione, prevedano, in via generale, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina, senza bisogno di mandato;

*g)* valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure che, ferme restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, permettano alla gestione commissariale di avvalersi delle strutture comunali per il patrocinio nelle controversie in cui è parte, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in ogni caso senza compensi aggiuntivi per l'attività prestata. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale svolta dall'Avvocatura dello Stato;

*h)* valuti il Governo l'opportunità di intervenire, nella sede appropriata, costituita dall'esame parlamentare del disegno di legge concernente la Carta delle autonomie locali, ovvero con le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di rivedere in aumento il numero dei componenti dell'Assemblea capitolina, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 156 del 2010, tenuto conto delle maggiori esigenze di rappresentatività che Roma capitale presenta in relazione alla sua dimensione demografica;

*i)* valuti il Governo di predisporre gli opportuni interventi legislativi per modificare il comma 9 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 al fine di stabilire anche per la città metropolitana di Roma capitale, come è previsto per le altre dai commi 3, 6 e 8 dell'articolo 23 della medesima legge, che le sue funzioni sono stabilite dallo Statuto.

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22*

# ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 598 di mercoledì 28 marzo 2012, seduta delle Commissioni congiunte Politiche dell'Unione europea (14ª) del Senato della Repubblica con la XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, alla pagina 5, 10ª riga, al posto della parola: «41» **leggasi:** «2».

€ 6,80